

Zeitschrift: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie = Revue philosophique et théologique de Fribourg = Rivista filosofica e teologica di Friburgo = Review of philosophy and theology of Fribourg

Band: 55 (2008)

Heft: 1

Artikel: "Ulricus de Argentina... theologus, philosophus, ymmo et iurista" : le dottrine di teologia morale e di pastorale penitenziale nel VI libro del De summo bono e la loro diffusione nel tardo Medioevo

Autor: Palazzo, Alessandro

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-761194>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 24.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

“Ulricus de Argentina ... theologus, philosophus, ymmo et iurista”

Le dottrine di teologia morale e di pastorale penitenziale nel VI libro del *De summo bono* e la loro diffusione nel tardo Medioevo*

L'edizione critica del *De summo bono* di Ulrico di Strasburgo, ormai giunta al settimo volume¹, mette a nudo una personalità scientifica rilevante, capace di formulare una proposta filosofico-teologica di grande interesse. Se gli apparati di questi volumi confermano un uso costante delle opere di Alberto il Grande, che fu maestro di Ulrico, la lettura del testo consente di apprezzare la spregiudicatezza con cui quelle opere furono usate. Studi recenti, sulla base di questo nuovo materiale, hanno evidenziato gli scarti dottrinali tra i due domenicani e posto sul tappeto i temi che meritano di essere approfonditi:

a) la questione dell'uso ulriciano delle opere filosofiche di Alberto il Grande e della loro compatibilità con il contesto teologico del *De summo bono* va riformulata in senso più radicale: il compito degli studiosi diviene, infatti, quello di ricostruire il sistema filosofico di Ulrico cogliendo il senso delle rielaborazioni, talora molto sottili, dei testi del maestro;

b) l'uso delle opere teologiche di Alberto, in particolare del *Commento* alle *Sentenze*, documentato dalle recenti edizioni critiche, suggerisce nuovi percorsi di ricerca: il rapporto con la teologia di Alberto; l'atteggiamento di Ulrico di fronte alla *Summa de creaturis*; il rapporto del *De summo bono* con la *Summa theologiae* di Alberto (si tratta di due progetti alternativi?).

* Questo articolo è il frutto di una ricerca condotta presso la Herzog August Bibliothek di Wolfenbüttel (febbraio–aprile 2005) e finanziata dalla Günther Findel-Stiftung. Nel prossimo fascicolo della *Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie* (2, anno 2008) verrà pubblicata l'edizione di due capitoli del *De summo bono* (VI 3 19–20) che completa il presente articolo.

¹ Gli ultimi quattro volumi pubblicati all'interno del *Corpus Philosophorum Teutonicorum Medii Aevi* sono: ULRICUS ARGENTINENSIS, *De summo bono* III 1–3, ed. S. TUZZO, Hamburg 2004 (= CPTMA I, 3[1]); IV 3, ed. A. PALAZZO, Hamburg 2005 (= CPTMA I, 4[4]); II 5–6, ed. A. BECCARISI, Hamburg 2007 (= CPTMA I, 2[2]); III 4–5, ed. S. TUZZO, Hamburg 2007 (= CPTMA I, 3[2]).

In altre parole, superata la fase in cui la dignità scientifica di Ulrico passava per il riconoscimento del suo ruolo di “cofondateur de la théologie rhénane”², oggi si tratta di tracciare i contorni del sistema di filosofia e di teologia speculativa originalmente costruito da questo pensatore.

Parte integrante del sistema ulriciano sono anche le dottrine di teologia morale, di cura pastorale e di diritto penitenziale esposte nel VI libro del *De summo bono* e fino ad oggi rimaste ai margini dell’interesse degli studiosi³.

Il presente contributo esamina quelle dottrine dal punto di vista della loro diffusione e segue le tracce della loro ricezione nell’ambito tedesco-polacco nel tardo medioevo (secc. XIII–XV). I principali risultati che emergeranno da questo esame possono essere riassunti nei due punti seguenti:

a) la ricezione del *De summo bono* si articola in due distinte “correnti”: accanto ad una, più nota, di tipo speculativo, che partendo da Teodorico di Freiberg⁴ giunse sino agli Albertisti del XV secolo e di cui, forse, si avvertono gli echi anche nelle opere di Nicola Cusano⁵, ce ne fu un’altra di tipo morale-pastorale, che prese avvio con Giovanni di Friburgo e le cui tracce sono facilmente documentabili in pieno Quattrocento;

b) l’assorbimento in opere latine “popolari” e la diffusione volgare di alcune dottrine ulriciane di teologia pastorale e di diritto penitenziale suggerisce che il raggio di circolazione della seconda corrente fu più ampio perché valicò i confini del mondo universitario e dei dotti e raggiunse anche

² A. DE LIBERA, *Introduction à la Mystique Rhénane d’Albert le Grand à Maître Eckhart*, Paris 1984 (= Sagesse chrétienne 3), p. 100.

³ Su questi temi è da segnalare solo un interessante articolo di Albert Fries: A. FRIES, *Johannes von Freiburg, Schüler Ulrichs von Strassburg*, in: *Recherches de Théologie ancienne et médiévale* 18 (1951), pp. 332–340. Lo studioso tedesco, però, indaga non tanto l’uso e la valutazione delle dottrine di Ulrico da parte di Giovanni di Friburgo, quanto piuttosto i rapporti storico-letterari tra i due domenicani. Per un esame della ricezione della dottrina ulriciana della simonia (*De summo bono* VI 3 19–20) nelle opere di Dionigi il Certosino, cf. A. PALAZZO, *Ulrich of Strasbourg and Denys the Carthusian: Textual Analysis and Doctrinal Comments*, in: *Bulletin de Philosophie Médiévale* 46 (2004), p. 93. La posizione del Certosino è articolata perché egli, pur criticando Ulrico, tiene tuttavia in alta considerazione il suo punto di vista riportando lunghi escerti dal VI libro del *De summo bono* sull’argomento.

⁴ L. STURLESE, *Storia della filosofia tedesca nel Medioevo. Il secolo XIII*, Firenze 1996 (Accademia toscana di scienze e lettere “La Colombaria”. “Studi” 149), pp. 179–180 e A. BECCARISI, *La “scientia divina” dei filosofi nel De summo bono di Ulrico di Strasburgo*, in: *Rivista di storia della filosofia* 1 (2006), pp. 147–149, sottolineano la dipendenza di Teodorico da Ulrico per il concetto agostiniano di duplice provvidenza, naturale e volontaria.

⁵ Per la diffusione e l’uso del *De summo bono* presso gli Albertisti del ’400, cf. A. PALAZZO, *Ulrich of Strasbourg and Denys the Carthusian: Textual Analysis and Doctrinal Comments*, pp. 61–68 e ID., *Ulrich of Strasbourg and Denys the Carthusian (II): Doctrinal Influence and Implicit Quotations*, in: *Bulletin de Philosophie Médiévale* 48 (2006), pp. 163–208, speciatim 164–185. Un possibile uso da parte di Nicola Cusano è suggerito da M.L. FUEHRER, *Ulrich of Strasbourg and Nicholas of Cusa’s Theory of Mind*, in: *Classica et Mediaevalia* 36 (1985), pp. 225–239.

livelli più bassi della gerarchia ecclesiastica, ossia i parroci concretamente impegnati nell'attività pastorale e nel ministero della confessione.

Le due correnti⁶ corsero parallele senza alcun punto di contatto alla fine del Duecento e per tutto il Trecento. Solo nel secondo quarto del XV secolo esse si congiunsero nelle opere di due autori, significativamente entrambi non domenicani: Dionigi il Certosino⁷ e Giovanni Pfeffer di Weidenberg⁸.

1. IL LIBRO VI DEL *DE SUMMO BONO*

1.1 *Contenuti e caratteristiche*

“Ulricus de argentina ... qui tamen maximus fuit theologus, philosophus, ymmo et iurista”⁹: con queste parole Giovanni Nider, domenicano tedesco del XV secolo, restituisce, nel suo scritto *De abstinentia esus carniū*, l'esatta misura dell'attività intellettuale di Ulrico di Strasburgo, che non fu solo teologo e filosofo, ma anche perito in materia giuridica, ossia nelle questioni relative al cosiddetto foro interiore.

Lo Strasburghese deve questa fama al libro VI del *De summo bono* (d'ora innanzi citato come De s.b. VI), il più lungo dei sei effettivamente scritti. Esso consta di cinque trattati, l'ultimo dei quali non è stato portato a termine interrompendosi alla fine del primo capitolo (“Qualiter praeter virtutes morales istae virtutes ad bonum hominis requiruntur”)¹⁰.

⁶ Con il termine ‘corrente’, qui assunto in un’accezione larga, si fa riferimento non a movimenti culturali costituiti da autori consapevoli della loro comune appartenenza, ma più semplicemente a tendenze interpretative, comuni a più autori, che privilegiano alcune dottrine del *De summo bono*.

⁷ Dionigi cita tutti i sei libri del *De summo bono*: per l'elenco delle citazioni e la lista delle opere di Dionigi che le contengono, cf. A. PALAZZO, *Ulrich of Strasbourg and Denys the Carthusian: Textual Analysis and Doctrinal Comments*, pp. 69–72.

⁸ Nel *Commento* al primo libro delle *Sentenze* Giovanni Pfeffer cita il *De summo bono* su questioni di teologia speculativa innumerevoli volte, mentre nel *Directorium sacerdotale* e nella raccolta delle sue prediche dedicate alla penitenza compaiono citazioni dal sesto libro del *De summo bono*: cf. A. FÜSSINGER, *Johannes Pfeffer von Weidenberg und seine Theologie. Ein Beitrag zur Freiburger Universitätsgeschichte*, Freiburg i.B. 1957 (= Beiträge zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte 12), pp. 33–80, 87; G. HÄGELE, *Johannes Pfeffer von Weidenbergs Tractatus de paenitentia. Notizen zu Leben und Werk des ersten Theologen der Freiburger Universität*, in: *Aus Archiven und Bibliotheken. Festschrift für Raymund Kottje zum 65. Geburtstag*, hg. v. H. MORDEK, Frankfurt a.M./Bern/New York/Paris 1992 (= Freiburger Beiträge zur Mittelalterlichen Geschichte 3), p. 494.

⁹ IOHANNES NIDER, *De abstinentia esus carniū*, cap. 12, Cod. Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Guelf. 664 Helmst., ff. 185v–186r (recte 184v–185r).

¹⁰ Su De s.b. VI sono da segnalare i seguenti contributi: R. KLINGSEIS, *Das Aristotelische Tugendprinzip der richtigen Mitte in der Scholastik*, in: *Divus Thomas* 8 (1921), pp. 83–112; W. BREUNING, *Erhebung und Fall des Menschen nach Ulrich von Strassburg*, Trier 1959 (= Trierer theologische Studien 10); H. LODUCHOWSKI, *Die Lehre von der ‘Iustitia’ bei Ulrich von Straßburg und ihre Beziehungen zu Albert dem Großen und Thomas von Aquin*, in: *Trierer Theologische Zeitschrift* 75 (1966), pp. 42–48; E.J. WISNESKI, *Ulrich of Strasbourg Summa de bono: De virtutibus*,

Se si esclude il primo trattato, che illustra i “propria” dello Spirito, la condizione nello stato di innocenza ed il peccato originale, ossia questioni teologiche¹¹, l’organizzazione di De s.b. VI riproduce lo schema seguito da Aristotele nell’*Etica Nicomachea*: il trattato secondo si occupa della virtù in generale (Eth. II), del coraggio e della temperanza (Eth. III); il trattato terzo esamina liberalità, magnanimità, magnificenza, mansuetudine, verità, garbo (*eutrapelia*) e verecondia (Eth. IV); il trattato quarto studia la giustizia e le virtù connesse (Eth. V); il trattato quinto avrebbe dovuto esaminare le virtù dianoetiche (Eth. VI)¹².

All’interno di questo schema filosofico, Ulrico ricava sezioni piuttosto ampie, che dedica a problemi di teologia morale e di pastorale penitenziale. In De s.b. VI 3 4 l’analisi dell’avarizia (*illiberalitas*), uno dei vizi della liberalità, si chiude con una “specialis prosecutio de usura”. È questo il punto di partenza per una rassegna di temi trattati generalmente nelle *Summae confessorum* (furto, restituzioni, rapina, vendetta, guerra, eredità, giudici, assessori, testimoni, avvocati ecc.) che si chiude con De s.b. VI 3 20, dedicato al sacrilegio e all’immunità delle chiese e delle *res ecclesiastiche*. Capitoli di genere analogo sono contenuti in De s.b. VI 4 (ad es.: capp. 9–12 dedicati alla natura e ai tipi di orazione, cap. 15 dedicato all’obbedienza dovuta all’autorità secolare ed ai prelati ecclesiastici, ecc.)¹³.

Ovviamente, anche nella discussione di tali temi il punto di vista di Ulrico rimane quello del teologo. Tuttavia il ricorso alla struttura espositiva e analitica dei *casus*, l’indubbia capacità di padroneggiare la materia e la disinvoltura nel citare fonti giuridiche (i *Digesta* di Giustiniano, il *Decretum* di Graziano e le raccolte di *Decretales*) giustificano l’autorevolezza di cui egli godette in questo campo nel tardo Medioevo.

Boston College: Dissertation, Boston 1978; S.J. SELEMAN, *Law and Justice in the Philosophical Doctrine of the Summa de bono of Ulrich of Strasbourg: Edited Text and Philosophical Study*, Fordham University: Dissertation, New York 1979; F.-B. STAMMKÖTTER, *De virtutibus secundum principia philosophica. Die philosophische Tugendlehre bei Albert dem Großen und Ulrich von Straßburg*, on-line: <http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=960446214>; I. ZAVAT-TERO, *I principi costitutivi delle virtù nel De summo bono di Ulrico di Strasburgo*, in: *Per perscrutationem philosophicam. Neue Perspektiven der mittelalterlichen Forschung. Zum 60. Geburtstag Loris Sturlese gewidmet*, hg. v. A. BECCARISI/R. IMBACH/P. PORRO, Hamburg 2008 (= CPTMA Beiheft 4), pp. 111–126. Nessuno di essi prende in esame le dottrine che qui interessano.

¹¹ Ulrico, però, non esita a “vivacizzare” il contesto teologico con aggiunte filosofiche assumendo la questione tradizionale della scienza di Adamo nello stato originale a pretesto per esporre la dottrina della sapienza filosofica: cf. L. STURLESE, *Storia della filosofia tedesca nel Medioevo*, pp. 171–172 e A. PALAZZO, *La sapientia nel De summo bono di Ulrico di Strasburgo*, in: *Quaestio 5* (2005), pp. 502–503.

¹² L’unica difformità concerne l’amicizia, trattata da Ulrico in due distinti luoghi (De s.b. VI 3 24 e VI 4 20), in entrambi i casi, però, fuori posizione rispetto alla collocazione nell’*Etica Nicomachea* (libri ottavo e nono). L’incompletezza di De s.b. VI potrebbe spiegare questa incongruenza.

¹³ Per l’elenco dei capitoli del *De summo bono*, cf. J. DAGUILLON, *Ulrich de Strasbourg*, O. P. *La “Summa de bono” livre I*, Paris 1930 (= *Bibliothèque Thomiste XII*), pp. 14*–29*.

Proprio l'accostamento di materiali eterogenei (dalle trattazioni teologiche del primo trattato a quelle filosofiche e di pastorale penitenziale dei trattati successivi) e la conseguente contaminazione di stili costituisce il tratto caratteristico di *De s.b. VI*, che si fa fatica a ridurre sotto l'etichetta teologica proposta da Ulrico stesso nel proemio: lo Spirito Santo e gli effetti ad esso appropriati, cioè la grazia, i doni e le virtù¹⁴.

1.2 *La tradizione manoscritta del VI libro del De summo bono: un nuovo frammento?*

La tradizione manoscritta¹⁵ del VI libro è relativamente ampia: esso è tramandato integralmente da 9 codici (B, Be, D, E₁, K, O, P₁, R, U₁) e frammentariamente da 2 codici (Er, Wn)¹⁶.

- B Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Cod. Theol. lat. 233
- Be Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Sammlung Görres, Cod. lat. 766
- D Dôle, Bibliothèque Municipale, Cod. 79
- Er Erfurt, Universitätsbibliothek, Dep. Erf. Cod. Ampl. f° 294
- E₁ Erlangen-Nürnberg, Universitätsbibliothek, Cod. 530/2 (Irm. 819)

¹⁴ ULRICUS ARGENTINENSIS, *De summo bono* I 1 1, ed. B. MOJSISCH, Hamburg 1989 (= CPTMA I, 1), p. 5,70-71: "Sextus est de Spiritu sancto et de effectibus sibi appropriatis, sicut sunt gratia et dona et virtutes et similia his".

¹⁵ Sulla tradizione manoscritta del *De summo bono*, cf. M. GRABMANN, *Studien über Ulrich von Strassburg. Bilder wissenschaftlichen Lebens und Strebens aus der Schule Alberts des Grossen*, in ID., *Mittelalterliches Geistesleben. Abhandlungen zur Geschichte und Mystik* I, München 1926 (reprint Hildesheim/Zürich/New York 1984), pp. 171-173; J. DAGUILLON, *Ulrich de Strasbourg, O. P.*, pp. 36*-100*; H. WEISWEILER, *Eine neue Überlieferung aus der Summa de bono Ulrichs von Straßburg und andere Handschriften in Innsbruck*, in: *Zeitschrift für katholische Theologie* 59 (1935), pp. 442-443; F. STEGMÜLLER, *Repertorium commentariorum in Sententias Petri Lombardi* I, Würzburg 1947, pp. 423-424; L. STURLESE, *Introduzione a BERTOLDO DI MOOSBURG, Expositio super Elementationem theologicam Procli. 184-211 De animabus*, ed. ID., Roma 1974 (= *Tem e Testi* 18), p. LXXXI, n. 10; G.I. LIEFTINCK, *Keulse handschriften van De summa de bono van Ulrich van Straatsburg*, in: *Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis* 56 (1975), pp. 129-140; S. PIEPERHOFF, *Prolegomena a ULRICH VON STRASSBURG, De summo bono IV,1-2,7*, ed. EAD., Hamburg 1987 (= CPTMA I, 4[1]), pp. VII-VIII; A. PALAZZO, *Ulrich of Strasbourg and Denys the Carthusian: Textual Analysis and Doctrinal Comments*, pp. 61-68, 73-74.

¹⁶ Il codice Köln, Historisches Archiv der Stadt Köln, GB 4°31, ff. 51r-62r, contiene non estratti dei sei libri del *De summo bono*, come riferito dalla Daguiillon (62*), ma estratti-sintesi dei capitoli del primo libro e un elenco dei titoli dei capitoli degli altri cinque libri. Un lettore del manoscritto si è reso conto della natura di questi presunti estratti ed ha corretto l'indicazione *Summa Ulrici* posta al margine del foglio 51r con la precisazione *vel potius index*. In quanto tale, questo codice non può pertanto essere considerato un testimone del libro VI. A sua volta, il codice Basel, Universitätsbibliothek, A.VII.39, ff. 30r-309r, tramanda non un frammento di *De summo bono* VI (cf. Daguiillon, 97*-99*), ma della *Summa confessorum* di Giovanni di Friburgo: cf. par. 3.1. U₁ contiene solo *De summo bono* VI, ma originariamente era il primo volume di un codice in più voll. contenente tutti e sei i libri.

- K Köln, Historisches Archiv der Stadt Köln, GB f°170
- O Saint-Omer, Bibliothèque Municipale, Cod. 152
- P₁ Paris, Bibliothèque Nationale de France, Ms. lat. 15901
- R Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. lat. 1311
- U₁ Wien, Dominikanerkonvent, Cod. 152/122 (originariamente 170a)
- Wn Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. lat. 4948

Tre di questi 11 codici sono testimoni del solo VI libro:

K contiene l'intero VI libro fino al punto in cui Ulrico lo ha verosimilmente lasciato incompiuto: “... illi habitus sunt virtutes ambarum particularum et ideo de hiis habitibus specialiter restat proseguire” (VI 5 1).

Una nota posta in calce all'ultimo foglio vergato dichiara che il codice appartenne a *Magister* Antonius Falconis di Erpel, che lo cedette alla biblioteca del convento dell'ordine degli Eremiti di Sant'Agostino in Colonia nel 1466, allorché egli entrò nel medesimo convento¹⁷.

Er, f. 66vb, contiene un frammento:

Suscriptio: De symonia religiosorum;

Inc.: Si monasterium est tanta paupertate ...;

Expl.: Quare verba Prosperi hic posita .i. q. .ii. Si quis propter hoc et c. pastori.

Il frammento è stralciato da De s.b. VI 3 19 “De simonia in beneficio et in ordine, in quibus casibus et qualiter committatur, et quae sunt eius species”.

Un'iscrizione sul margine del foglio di guardia rivela che il codice fu legato da Nycolaus de Spira, membro dell'ordine carmelitano, al Collegium Porte Celi in Erfurt¹⁸.

Wn, ff. 65r-v, contiene un frammento:

Suscripta sumpta sunt de summa ulrici libro sexto tractatu tertio c. 10 de incendiis et partu supposito aut per adulterium generato § mulier vero;

Inc.: Mulier que de adulterio suscepit filium vel supposuit partum ...;

Expl.: ... non tenetur ad restitutionem vel compositionem nec remissionum porcionem quia bone fidei possessor non tenetur de consumptis.

Il frammento è copiato, come correttamente indicato nel codice, da De s.b. VI 3 10 “De incendiis et partu supposito vel (: aut P1) per adulterium generato

¹⁷ Köln, Historisches Archiv der Stadt Köln, GB f°170, f. 133v: “Ex fratris Anthonii falconis de Erpel in theologia in(?) solo nomine magistri expropriatione et assignatione dum inciperetur vita communis in conventu Coloniensi ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini anno domini m° cccc° lxvi dominica letare pro quo orate unum Ave maria propter deum”. In margine una mano successiva commenta così l'espressione “solo nomine”: “humilitati inditum esse quis negabit?”.

¹⁸ Su questo carmelitano, cf. H. KEUSSEN, *Die Matrikel der Universität Köln I (1389–1475)*, Bonn 1928, p. 61* (43), p. 158 (94,13).

et de pedagiis, theoloniis (: theloneis P1), questis (: et questibus P1) et talliis (*add.* et cetera P1)”¹⁹.

È degna di nota la precisa indicazione del paragrafo (§ mulier vero), che trova corrispondenza nella divisione in paragrafi di R (f. 169vb: § Mulier vero) e, con molta probabilità, nella divisione originaria risalente ad Ulrico.²⁰

A questi 11 codici già noti va aggiunto, forse, un altro frammento finora trascurato dagli studiosi: esso è contenuto nel codice miscellaneo Kórnicka, Biblioteka Kórnicka, Cod. 119 (I G 119). Il codice, databile ai secoli XV/XVI, contiene in prevalenza documenti di diritto canonico (brevi, decretali, bolle papali, costituzioni conciliari), trattati di morale pastorale ed escerti da autori classici, in particolare latini, e da *auctoritates* cristiane (Agostino, Gregorio, Ambrogio, Bernardo). Il frammento in questione si legge all’inizio di una breve raccolta di *quaestiones* (ff. 166v–176r), cui appartengono, tra gli altri, anche frammenti delle opere di Gerson, Angelo Carletti di Chiavasso (*Summa angelica de casibus conscientiae*), Bonaventura, Alessandro di Hales, ecc.

Nella descrizione del manoscritto contenuta nel catalogo dei manoscritti medievali della biblioteca di Kórnicka²¹, il frammento non viene identificato: il nome *Ulricus*, menzionato all’inizio dello stesso, ricompare infatti senza ulteriori precisazioni nell’indice dei nomi posto alla fine del catalogo, segno che il catalogatore non è riuscito a dare un’identità storica a quel nome.²²

Che il passo riproduca effettivamente un breve brano del *De summo bono* di Ulrico di Strasburgo risulta chiaro dal confronto con un codice già noto del *De summo bono* (R).

Kórnicka, Biblioteka Kórnicka, Cod. 119 (I G 119), f. 166v

Utrum religiosus semper mortaliter peccet in inobediendo. Respondit Ulricus li vi tracta iiii

Inobedientia exhibita prelato non est secundum se mortale peccatum, nisi sit contra preceptum eius, quia ipse prelatus ideo mandatum temperat, quia non vult subditum

De s.b. VI 4 15, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 1311, f. 197va

Inobedientia autem exhibita prelato non est secundum se mortale peccatum, nisi sit contra eius preceptum, quia ipse prelatus ideo mandatum temperat, quia non vult

¹⁹ Trascrivo il testo del titolo del capitolo da R. In parentesi sono indicate le varianti di P1.

²⁰ Sulla scansione in paragrafi del *De summo bono* avremo modo di tornare in seguito.

²¹ Desumo tutte le informazioni circa il codice da J. ZATHEY, *Catalogus codicum manuscriptorum Medii Aevi bibliothecae Cornicensis, Wratislaviae/Varsoviae/Cracoviae* 1963, pp. 305–319.

²² J. ZATHEY, *Catalogus codicum manuscriptorum*, p. 315. Il nome *Ulricus* ricompare, nuovamente senza ulteriori specificazioni, nell’indice dei nomi posto alla fine del catalogo.

pro qualibet levi causa exponere
discrimini mortalis peccati.

Dicitur autem secundum se, quia
ex animo non obedientis simplici
mandato potest hoc fieri mortale
peccatum, scilicet cum hoc facit ex
tali tali contemptu auctoritatis
prelatis, quod intendit ei non obedire,
etiam si preciperet id, quod mandat.

Hec ille.

subditum pro qualibet levi causa
exponere discrimini mortalis *peccati*
(*del.*) culpe.

Diximus autem secundum se, quia
ex omnino non obedientis simplici
mandato potest hoc fieri mortale
peccatum, scilicet cum facit hoc ex
tali contemptu auctoritatis prelati,
quod intenderet ei non obedire, etiam
si preciperet id, quod mandat.

Che la fonte diretta del passo sia il *De summo bono* non è però sicuro; il fatto che esso sia introdotto come la risposta ad una *quaestio* suscita infatti qualche perplessità perché il *De summo bono* non presenta tale tipo di struttura. L'organizzazione in *quaestiones* con risposte tratte da autorità teologiche e giuridiche è invece propria della *Summa confessorum* di Giovanni di Friburgo, al cui interno si può leggere anche il passo in questione²³. C'è però una differenza: nel frammento di Kórnicka non c'è traccia della citazione tratta dalla *Summa theologiae* di Tommaso d'Aquino che nella *Summa confessorum* costituisce la prima parte della risposta. L'ipotesi che l'autore della miscellanea tramandata dal codice di Kórnicka abbia attinto il passo direttamente a De s.b. VI, pertanto, sebbene non certa, rimane probabile.

Qualunque sia la provenienza diretta, il frammento ha comunque una certa rilevanza: aggiungendosi a K, Er e Wn, segnala, pur nella sua brevità, l'esistenza di un interesse specifico per le tematiche di teologia pastorale e diritto penitenziale trattate in De s.b. VI.

²³ Cito la *Summa confessorum* secondo la divisione interna voluta da Giovanni: *liber, titulus e quaestio*. Le edizioni usate sono quelle di Lione 1518 e di Parigi 1519. IOHANNES DE FRIBURGO, *Summa confessorum* III.33.24 (Parisiis 1519): “Post hec quero utrum inobedientia sit peccatum mortale. Respondeo secundum Tho. in summa questio cv. arti. i. dicendum quod sic ... Ulri. lib. vi. tracta. iiii. ca. xv. § Inobedientia dicit sic quod inobedientia exhibita prelato non est secundum se mortale peccatum nisi sit contra eius preceptum, quia ipse prelatus ideo mandatum temperat, quia non vult subditum pro qualibet levi causa exponere discrimini mortalis peccati. Diximus autem secundum se, quia ex animo non obedientis simplici mandato potest hoc fieri mortale peccatum, scilicet cum hoc facit ex tali contemptu auctoritatis prelati, quod intendit ei non obedire, etiam si preciperet id, quod mandat”.

2. LA RICEZIONE DI DE S.B. VI NELLA *SUMMA CONFESSORUM* DI GIOVANNI DI FRIBURGO

2.1 *La Summa confessorum: caratteri generali, fonti e fortuna*

La fortuna di cui De s.b. VI ha goduto va ascritta principalmente a Giovanni di Friburgo. Della vita di questo domenicano, di una generazione più giovane di Ulrico (1250 circa-1314), si hanno poche informazioni e, perlopiù, congetturali. Potrebbe aver accompagnato Alberto il Grande nel suo viaggio a Mecklenburg (1268)²⁴; Walz ha ipotizzato un suo soggiorno di studio a Parigi prima del 1277²⁵; dal 1280 fu sicuramente lettore e priore nel convento di Freiburg. Morì nel 1314.²⁶

Di Giovanni ci sono pervenute diverse opere (*Registrum seu tabula super textu et apparatu seu glossa Raymundi secundum ordinem alphabeti*, le *Additiones ad Summa Raimundi*, il *Libellus de quaestionibus casualibus*, la *Summa confessorum*, il *Confessionale*, ecc.)²⁷ tutte relative alla confessione e alla penitenza, ossia agli oggetti del foro interiore, o *forum poenitentiae*.

Benché la distinzione operata da Johann Friedrich von Schulte tra *Schriftsteller für das forum internum* e giuristi (*Dekretisten*, *Dekretalisten* e *reine Juristen*) sia troppo netta e semplificatoria²⁸, il genere delle *summae casuum* o dei manuali per confessori aveva assunto tuttavia caratteristiche determinate, distinguendosi dalle tradizionali trattazioni di diritto canonico progressivamente nel corso dei secoli XII-XIII. Spesso concepite per rendere accessibili ai non specialisti le materie dibattute in quei trattati, le *summae casuum*

²⁴ H.C. SCHEEBEN, *Albert der Große. Zur Chronologie seines Lebens*, Leipzig 1931 (= Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland 27), pp. 85, 90.

²⁵ A. WALZ, *Hat Johann von Freiburg in Paris studiert?*, in: *Angelicum* 11 (1934), pp. 245-249.

²⁶ M. HAMM, *Johannes von Freiburg*, in: *Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexicon* IV, Berlin/New York 1983, col. 605.

²⁷ Per le opere di Giovanni di Friburgo (elenco, una sommaria descrizione e una rassegna della tradizione manoscritta e delle prime stampe), cf. M. TADIN, *Jean de Fribourg*, in: *Dictionnaire de droit canonique*, t. VI, Paris 1957, coll. 103-5; T. KAEPELI, *Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi*, II, Roma 1975, pp. 428-436; M. HAMM, *Johannes von Freiburg*, coll. 605-11.

²⁸ J.F. VON SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts*, voll. 1-2, Graz 1956 (Unveränderter Abdruck der 1875-77 in Stuttgart erschienen Ausgabe), pp. 109-211 (vol.1), 75-456 (vol.2). Secondo P. MICHAUD-QUANTIN, *Sommes de casuistique et manuels de confession au moyen âge (XII-XVI siècles)*, Louvain/Lille/Montreal 1962, pp. 37-38, già il diritto canonico contiene una rilevante componente morale: i suoi precetti e le sue proibizioni, infatti, esprimono la volontà divina e, di conseguenza, la sua trasgressione è un peccato. Il foro penitenziale, pertanto, sarebbe un'applicazione particolare del diritto canonico e giudicherebbe l'atto esteriore solo in funzione del movente, dell'intenzione e delle circostanze giungendo a una sentenza che è un giudizio spirituale delle anime. W. TRUSEN, *Forum internum und gelehrtes Recht im Spätmittelalter. Summae confessorum und Traktate als Wegbereiter der Rezeption*, in: *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung* 57 (1971), pp. 83-126, sottolinea la rilevanza della componente di diritto canonico e romano all'interno delle *Summae confessorum*.

rispondevano infatti alle necessità concrete dei confessori, facevano fronte ai problemi pratici della *cura animarum*, avevano un maggiore legame con il sapere teologico e manifestavano un’attenzione casuistica alle più svariate situazioni morali²⁹.

Tutti questi elementi sono presenti anche nell’opera principale di Giovanni: la *Summa confessorum*. Concepita come un aggiornamento della *Summa de penitentia* di Raimondo di Pennaforte, allora opera di riferimento nel genere delle *summae casuum* nonché manuale ufficiale per i confessori dell’ordine domenicano, la *Summa confessorum* è in realtà molto di più: secondo il lusinghiero giudizio di Leonard E. Boyle essa non fu una mera compilazione, ma “the most influential work of pastoral theology in the two hundred years before the Reformation”³⁰.

Scritta molto probabilmente tra il 1297 e il 1298, essa desume dalla *Summa* di Raimondo l’organizzazione in quattro libri e la suddivisione in capitoli, se ne discosta però per il numero di questi ultimi e l’organizzazione delle questioni all’interno di ciascun capitolo.³¹ A ciascuna delle questioni formulate Giovanni risponde non solo con escerti tratti dall’opera di Raimondo e dalle altre autorità giuridiche (l’*Apparatus* di Guglielmo di Rennes, la *Summa* dell’Hostiensis, quella di Goffredo di Trani, Guglielmo Durando il vecchio, la *Glossa ordinaria* alle *Decretales* di Gregorio IX, ecc.), ma anche con passi tratti dagli scritti dei quattro principali teologi domenicani: Alberto il Grande, Tommaso d’Aquino, Pietro di Tarantasia e Ulrico di Strasburgo. Gli studiosi

²⁹ L.E. BOYLE, *Summae confessorum*, in: *Les genres littéraires dans les sources théologiques et philosophiques médiévales. Définition, critique et exploitation. Actes du Colloque international de Louvain-la-Neuve 25–27 mai 1982*, Louvain-la-Neuve 1982, pp. 227–237. Osservazioni interessanti sulla natura dei manuali per confessori e sul loro legame con la realtà socio-economica sono contenute in J. LE GOFF, *Métier et profession d’après les manuels de confesseurs au moyen âge*, in: *Beiträge zum Berufsbewusstsein des mittelalterlichen Menschen*, hg. v. P. WILPERT, Berlin 1964 (= *Miscellanea Mediaevalia* 3), pp. 50–60. J. GOERING, *The Internal Forum and the Literature of Penance and Confession*, in: *Traditio* 59 (2004), pp. 208–226, passa in rassegna la variegata letteratura tardomedievale relativa al *forum poenitentiae*.

³⁰ L.E. BOYLE, *The Summa Confessorum of John of Freiburg and the Popularization of the Moral Teaching of St. Thomas and of Some of his Contemporaries*, in ID., *Facing History: a Different Thomas Aquinas*, Louvain-la-Neuve 2000 (= *Textes et études du Moyen Âge* 13), p. 51. Diverso era stato il giudizio di J. DIETTERLE, *Die Summae confessorum (sive de casibus conscientiae) – von ihren Anfängen an bis zu Sylvester Prierias – (unter besonderer Berücksichtigung ihrer Bestimmungen über den Ablass)*, in: *Zeitschrift für Kirchengeschichte* 25 (1904), pp. 260–61, che, pur considerando l’opera di Giovanni un punto alto nello sviluppo del genere delle *summae confessorum*, non riconosceva al lettore di Friburgo profondità di pensiero nè originalità. Sull’opera di Giovanni, cf. anche A. TEETAERT, *La confession aux laïques dans l’église latine depuis le VIII^e jusqu’au XIV^e siècle*, Wetteren/Bruges/Paris, 1926, pp. 440–445; M.M. MULCHAHEY, “First the Bow is Bent in Study.” *Dominican Education before 1350*, Toronto 1998 (= *Studies and Texts* 132), pp. 543–552.

³¹ L.E. BOYLE, *The Summa Confessorum of John of Freiburg*, pp. 40–42.

hanno rinvenuto proprio nella fusione di questi due diversi filoni³² nonché nell'uso di un più ampio e aggiornato apparato di *auctoritates* giuridiche i tratti di maggior originalità dell'opera di Giovanni rispetto a quella di Raimondo.

La *Summa confessorum* godette di una straordinaria fortuna al punto da mettere in ombra perfino l'opera di Raimondo e da divenire un vero e proprio best seller: copiata in centinaia di esemplari manoscritti e stampata varie volte nel Quattrocento e Cinquecento³³, essa fu soggetta a innumerevoli rielaborazioni latine e ad alcuni volgarizzamenti, che ne garantirono la diffusione anche presso circoli più ampi di quelli degli abituali lettori di *summae* in latino. Boyle fa una rassegna dettagliata di molte delle opere, dotte o popolari, che furono in vario modo sotto l'influenza dell'opera di Giovanni di Friburgo³⁴.

2.2 *La Summa confessorum e Ulrico di Strasburgo*

Boyle ha osservato che le quattro autorità teologiche menzionate da Giovanni non hanno in realtà un eguale peso perché la presenza di Tommaso e di Pietro di Tarantasia è di gran lunga prevalente rispetto a quella di Alberto e di Ulrico³⁵. Se si abbandona però il terreno di una valutazione meramente quantitativa, il ruolo giocato da Ulrico appare tutt'altro che secondario.

a) Un primo indizio in questo senso è fornito dal prologo al *Libellus de quaestionibus casualibus*, poi riprodotto all'inizio della *Summa confessorum*, che fornisce preziose informazioni proprio sul conto di Ulrico³⁶.

“Item fratris Ulrici quondam lectoris Argentinensis eiusdem Ordinis (*scil.* Praedicatorum): qui quamvis magister in theologia non fuerit: scientia tamen magistris inferior non extitit ut in libro suo quem tam de theologia quam de philosophia conscripsit evidenter innotescit. Et famosorum lectorum de scholis ipsius egressorum numerus protestatur. Unde et postea provincialatus Teutoniae

³² P. MICHAUD-QUANTIN, *Sommes de casuistique et manuels de confession*, pp. 45, 47–48; M. HAMM, *Johannes von Freiburg*, col. 607; L.E. BOYLE, *The Summa Confessorum of John of Freiburg*, p. 44.

³³ T. KAEPPEL, *Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi*, II, pp. 430–33; M.W. BLOOMFIELD/B.-G. GUYOT/D.R. HOWARD/T.B. KABEALO, *Incipits of Latin Works on the Virtues and Vices, 1100–1500 A.D.: Including a Section of Incipits of works on the Pater Noster*, Cambridge, Mass. 1979 (= *The Mediaeval Academy of America* 88), p. 452, n. 5256.

³⁴ L.E. BOYLE, *The Summa Confessorum of John of Freiburg*, pp. 52–64. A questo proposito, cf. anche M.M. Mulchahey, “*First the Bow is Bent in Study*”, pp. 217–218.

³⁵ L.E. BOYLE, *The Summa Confessorum of John of Freiburg*, pp. 47–51. In un altro articolo Boyle sottolinea quanto la *Summa confessorum* sia stata determinante per la diffusione delle dottrine di cura pastorale contenute nei *Quodlibeta* di Tommaso d'Aquino: cf. L.E. BOYLE, *The Quodlibets of St. Thomas and Pastoral Care*, in ID., *Facing History: a Different Thomas Aquinas*, pp. 32–35.

³⁶ A. WALZ, *Hat Johann von Freiburg in Paris studiert?*, p. 246, ha sottolineato il valore documentario degli scritti di Giovanni, che, a prescindere dai contenuti propriamente scientifici, contengono utili indicazioni sui maestri a lui contemporanei.

laudabiliter administrato officio, Parisius ad legendum directus ante lectionis inceptionem ibidem a Domino est assumptus”³⁷.

Il passo è noto ed è stato più volte citato dagli storici. Heinrich Finke ricava dal riferimento ai “lectorum de scholis ipsius egressorum” la convinzione che anche Giovanni fosse allievo di Ulrico³⁸, convinzione confortata da Albert Fries sulla base di alcune allusioni della *Summa confessorum* alle lezioni dello Strasburghese³⁹.

L’allusione alle circostanze della morte di Ulrico, “ante lectionis inceptio-nem”, è comunemente assunta come una chiara indicazione dell’anno della morte dello Strasburghese: il 1277. In quell’anno, infatti, Ulrico fu, su sua richiesta, destituito dalla carica di Provinciale di *Teutonia* e incaricato di leggere le *Sentenze* a Parigi dal capitolo generale di Bordeaux:

“Absolvimus priorem provincialem Theutonie et assignamus eum Parisius ad legendum sentencias isto anno”⁴⁰.

Heribert Christian Scheeben contesta, però, questa tesi: a suo parere, infatti, Ulrico non sarebbe morto nel 1277 e avrebbe così potuto leggere le *Sentenze* a Parigi, anzi avrebbe cominciato anche la redazione del suo *Commento* di cui si sono conservate alcune tracce⁴¹. Anche l’espressione di Giovanni (“ante lectio-nis inceptio-nem”), purché rettamente intesa, non osterebbe a questa ipotesi, perché andrebbe riferita alle lezioni del *magister in theologia*, dignità mai conseguita da Ulrico, e non a quelle del *baccalaureus sententiarum*⁴².

Alessandra Beccarisi in un recente articolo cita a sua volta il passo sopra riportato dando opportuno risalto alla concisa ma significativa descrizione del *De summo bono*, somma non solo teologica, ma anche filosofica⁴³:

“...in libro suo quem tam de theologia quam de philosophia conscripsit...”.

Finora nessuno ha però sufficientemente insistito sul senso generale e sulla portata della dichiarazione di Giovanni. Quest’ultimo, infatti, è preoccupato di

³⁷ IOHANNES DE FRIBURGO, *Prologus in priorem libellum quaestionum casualium*, in *Summa confessorum*, Lugduni 1518.

³⁸ H. FINKE, *Die Freiburger Dominikaner und der Münsterbau*, in: *Zeitschrift der Gesellschaft für Beförderung der Geschichts-, Altertums- und Volkskunde von Freiburg* 17 (1901), p. 166.

³⁹ A. FRIES, *Johannes von Freiburg, Schüler Ulrichs von Strassburg*, pp. 333–334, riporta e commenta questi passi.

⁴⁰ Cito da M. GRABMANN, *Studien über Ulrich von Strassburg*, p. 166.

⁴¹ A. FRIES, *Johannes von Freiburg, Schüler Ulrichs von Strassburg*, pp. 333, 338–339.

⁴² H. C. SCHEEBEN, *De Alberti Magni discipulis*, in: *Alberto Magno. Atti della Settimana Albertina celebrata in Roma nei giorni 9–14 Nov. 1931*, Roma 1932, pp. 211–212; anche C. BAEUMKER, *Der Anteil des Elsaß an den geistigen Bewegungen des Mittelalters*, in ID., *Studien und Charakteristiken zur Geschichte der Philosophie insbesondere des Mittelalters*, Münster i. W., 1927 (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters XXV 1/2), p. 237, n. 49, sostiene che Ulrico divenne baccelliere sentenziario prima di morire.

⁴³ A. BECCARISI, *La “scientia divina” dei filosofi*, pp. 140–141.

spiegare l'eccezionalità della scelta di inserire nel novero delle sue *auctoritates* teologiche anche Ulrico, che, in qualità di semplice lettore, non ne avrebbe titolo. Ai suoi occhi le doti intellettuali di Ulrico sono più rilevanti della dignità di dottore. Tali affermazioni, congiunte al fatto che Giovanni fu allievo diretto di Ulrico, conferiscono un posto speciale allo Strasburghese nella *Summa confessorum*, secondo solo a quello occupato da Tommaso d'Aquino⁴⁴.

b) Un esame più attento rivela che le citazioni di Ulrico, anche se numericamente di molto inferiori a quelle di Tommaso, si addensano intorno a particolari nuclei tematici: la simonia, la restituzione del maltolto (*restitutiones*), l'obbedienza dei chierici, l'ignoranza *invincibilis* che discolpa, la guerra, l'usura, la rapina. Su questi temi Giovanni considera Ulrico un'autorità teologica non inferiore a Tommaso, talvolta e per certi versi addirittura più importante (ad es. sulle questioni della simonia e delle restituzioni): le sue parole sono riportate accanto alle consuete *auctoritates* di diritto canonico, mentre rimangono in ombra Alberto e Pietro di Tarantasia.

Il caso della simonia è eclatante. A questo tema Ulrico dedica due capitoli del terzo trattato di De s.b. VI (19–20). Il *titulus* 1 del libro I della *Summa confessorum* è ricco di citazioni e riferimenti a questi due capitoli, come risulta chiaro dalla tabella in basso:

Citazioni lunghe ⁴⁵	Citazioni brevi	Allusioni ⁴⁶
q. 1, q. 3, q. 5, q. 6, q. 12, q. 16, q. 18, q. 24, q. 25, q. 30, q. 48, q. 49, q. 50, q. 71	q. 2, q. 4, q. 10, q. 14, q. 15, q. 21, q. 23, q. 43, q. 58, q. 64	q. 8, q. 22, q. 26, q. 27, q. 38, q. 41, q. 42, q. 61, q. 62, q. 63, q. 65, q. 67, q. 69
Tot. 14	Tot. 10	Tot. 13

Su un totale di 80 questioni (1–79 + 70bis), in 37 compare il nome di Ulrico. Cosa più importante, in gran parte le questioni non contenenti citazioni di Ulrico si fondano solo sulla letteratura giuridica, eccetto 6 questioni (37, 39, 45, 47, 51 e 66) ove compaiono altre fonti teologiche, in prevalenza Tommaso.

Una valutazione non puramente quantitativa fornisce ulteriori indicazioni circa la rilevanza del *De summo bono*. Infatti, tutte le citazioni lunghe

⁴⁴ A proposito di Tommaso, Giovanni confessa: "... cum secunda pars secundae de summa fratris Thome praedicti quasi pro maiori parte sit moralis et casualis, plurima de illa sumpta in hoc opusculo posui": JOANNES DE FRIBURGO, *Prologus in priorem libellum quaestionum casualium*, in *Summa confessorum*, Parisiis 1519.

⁴⁵ L'edizione dei due capitoli in questione comparirà nel fascicolo 2 (2008) della *Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie*. Considero lunghe le citazioni che raggiungono o superano tre righe di testo in quella edizione.

⁴⁶ Non annoto tutte le allusioni, ma solo quelle presenti in questioni che non contengono già altre citazioni del *De summo bono*.

dell'opera di Ulrico, eccetto quella nella q. 5, giocano un ruolo di primo piano perché sono la fonte unica (3 e 50), la fonte principale o una fonte particolarmente importante (1, 6, 12, 16, 30, 48, 49 e 71), l'unica o la principale delle fonti teologiche (18, 24, 25, 48 e 71) delle risposte di Giovanni.

Il *De summo bono* è anche la fonte unica della risposta alla q. 15 e l'unica fonte teologica delle risposte alle qq. 8, 22, 26, 43, 58, 62 e 63.

Il problema delle *restitutiones* (S.c. II.5.64–99) è un altro esempio di questa attitudine. Su questo tema Giovanni preferisce le fonti giuridiche, di gran lunga le più citate. Il *De summo bono*, però, è la fonte teologica citata in più questioni. Su un totale di 36 questioni, infatti, Ulrico è citato in 22. In 14 di queste 22 questioni Ulrico è l'unica fonte teologica (66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 91, 92 e 94). Prevalentemente si tratta di riferimenti a conferma di passi provenienti da autorità giuridiche; non mancano, tuttavia, casi degni di interesse: nella risposta alla questione 74, ad esempio, Giovanni non solo riporta lunghi estratti da De s.b. VI 3, ma confessa di preferire la dottrina di Ulrico a quella della Glossa⁴⁷:

“Sed dictum Ulrici magis etiam in hoc placet sicut in furto et rapina”.

Osservazione interessante perché rivela che un'analoga preferenza viene accordata alle esposizioni ulriciane sul furto e sulla rapina.

In 8 questioni (64, 65, 77, 80, 81, 83, 86 e 93), invece, Ulrico è citato insieme a Tommaso in posizione prevalentemente secondaria rispetto all'Aquinate.

Delle 14 questioni in cui non compaiono riferimenti o citazioni del *De summo bono*, solo 3 contengono altre fonti teologiche: la 79 cita il *Commento* alle *Sentenze* di Alberto, le questioni 82 e 84 citano invece Tommaso. Le risposte alle altre questioni (78, 85, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98 e 99) si fondano solo sulla letteratura giuridica.

2.3 *La divisione in paragrafi del De summo bono e il manoscritto usato da Giovanni di Friburgo*

La frequenza con cui Giovanni ricorre al *De summo bono* solleva la questione del rapporto della *Summa confessorum* con la tradizione manoscritta dell'opera di Ulrico.

Scartata l'ipotesi che il codice concretamente usato da Giovanni (G) sia tra i testimoni oggi conosciuti del *De summo bono* – sono questi, infatti, codici posteriori all'opera di Giovanni, scritta, come detto, sul finire del XIII secolo⁴⁸

⁴⁷ IOHANNES DE FRIBURGO, *Summa confessorum* I.5.74 (Lugduni 1518).

⁴⁸ Tutti i codici risalgono al XV secolo con l'eccezione di R che è datato al XIV secolo da M. GRABMANN, *Des Ulrich Engelberti von Strassburg O. Pr. (†1277) Abhandlung De pulchro. Untersuchungen und Texte*, München 1926, p. 73, (il saggio è oggi ripubblicato in M. GRABMANN, *Gesammelte Akademieabhandlungen*, I, Paderborn/München/Wien/Zürich 1979, pp. 177–260) e

–, resta da individuare la collocazione di G all'interno della tradizione del *De summo bono*. La mancanza di un'edizione critica delle sezioni di De s.b. VI citate da Giovanni nonché di quella della *Summa confessorum* frappongono un serio ostacolo a ogni tentativo in questo senso⁴⁹.

In attesa di testi critici affidabili tali da consentire l'esatta determinazione del grado di fedeltà all'originale degli estratti di Giovanni, c'è però un elemento che permette di formulare un'ipotesi verosimile. Giovanni ha l'abitudine di citare l'opera di Ulrico con estrema precisione menzionando non solo libro, trattato e capitolo, ma anche il paragrafo, di cui sono riportate le prime parole precedute dal segno §. Data la prossimità temporale della *Summa confessorum* al VI libro del *De summo bono*, che Ulrico non avrebbe portato a compimento perché eletto priore provinciale nel 1270, è molto probabile che la scansione in paragrafi testimoniata da S.c. (= *Summa confessorum*) corrisponda a quella originaria, quella, cioè, cui Ulrico allude nel prologo: "Insuper ad magis distinctam dictorum intelligentiam libros distinximus per tractatus et tractatus per capitula et capitula per paragraphos"⁵⁰.

Questa divisione in paragrafi è riprodotta piuttosto fedelmente dal codice R del *De summo bono*⁵¹, come si ricava facilmente dal confronto tra le citazioni di De s.b. VI contenute nelle questioni relative alla simonia di S.c. e i paragrafi dei capitoli sulla simonia (VI 3 19–20) di R.

da T. KAEPELI/E. PANELLA, *Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi*, IV, Roma 1993, p. 419; secondo altri, però, risalirebbe anch'esso al XV secolo: cf. J. DAGUILLON, *Ulrich de Strasbourg*, p. 93* e G.I. LIEFTINCK, *Keulse handschriften*, pp. 131–132, n.8. Secondo J. KOCH, *Neue Literatur über Ulrich von Straßburg* († 1277), in: *Theologische Revue* 29 (1930), p. 435, anche il codice Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 15900 risalirebbe al XIV secolo, anzi agli inizi del XIV secolo. Se Koch avesse ragione, anche P₁, che è la continuazione di quel manoscritto, andrebbe fatto risalire al XIV secolo. La datazione dello studioso tedesco non sembra però essere stata accolta dagli altri specialisti.

⁴⁹ La gran parte di De s.b. VI è ancora inedita. Le edizioni fin qui realizzate, relative a parti non citate da Giovanni, presentano spesso gravi limiti. De s.b. VI 3 22–28, ed. E.J. WISNESKI, in ID., *Ulrich of Strasbourg Summa de bono: De virtutibus*, pp. 14–90 e De s.b. VI 4 1–5, ed. S.J. SELEMAN, in ID., *Law and Justice in the Philosophical Doctrine of the Summa de bono of Ulrich of Strasbourg*, pp. 57–142, si ispirano allo studio della Daguillon, adottando di fatto il criterio del manoscritto guida (P₁), non applicabile ad una tradizione divisa in due famiglie come è quella del *De summo bono*. Alla studiosa francese si devono le trascrizioni da P₁ di alcuni capitoli di De s.b. VI nel *Supplément a la "Vie Spirituelle"*. *Études et documents*, t. XIV, n.2 (mai 1926), pp. [19]–[37]; n.3 (juin 1926), pp. [89]–[102]; t. XV, n.2 (novembre 1926), pp. [56]–[67]. Più affidabile è l'edizione di De s.b. VI I, ed. W. BREUNING, in ID., *Erhebung und Fall des Menschen nach Ulrich von Strassburg*, pp. 217–259, che ha il merito di cogliere la rilevanza di alcuni manoscritti (R, U₁, K), ma che non perviene ancora ad uno *stemma codicum*. È invece condotta criticamente secondo le leggi della stemmatica e sulla base di tutti i testimoni l'edizione di De s.b. VI 2 1–7 e 5 1, ed. F.-B. STAMMKÖTTER, in appendice a ID., *De virtutibus secundum principia philosophica. Die philosophische Tugendlehre bei Albert dem Großen und Ulrich von Straßburg*.

⁵⁰ ULRICUS ARGENTINENSIS, *De summo bono* I 1 1, ed. B. MOJSISCH, p. 5,75–76.

⁵¹ Questo mi pare essere un elemento a favore di chi sostiene che R debba essere datato al XIV secolo.

q. 1 ulricus in libro suo sexto tractatu tertio c.xix § Et non est contradictio: et sequenti⁵²

Et non est haec contradictio ...

q. 2 ulri. § .ii. Vocatur autem symonia⁵³

Vocatur simonia haeresis ...

q. 3 secundum Ulricum § cum ergo et sequenti

Cum ergo inter crimina ...

q. 4 Secundum Ulricum § dicuntur autem

Dicuntur autem ...

q. 5 unde et ulri.iii. § in predicta

In praedicta autem ...

q. 6 secundum Ulricum § Excepi autem

Excepi autem ...

q. 8 Idem Ulri. c. xx. § est tamen

Est tamen ...

q. 10 dicit ulr. § omnia quae diximus in foro causarum

Omnia, quae diximus ...

q. 10 Vol.(sic) § equivocatur

Aequivocatur etiam ...

q. 12 secundum Ulri. § munus autem ab obsequio

Munus autem ab obsequio ...

q. 14 ulricus. § munus autem a lingua et sequenti

Munus autem a lingua ...

q. 14 Ulr. § preces autem

Preces autem ...

q. 14 ulr. § secundum est preces

Secundum est preces ...

q. 15 secundum ulri. § quamvis autem in omnibus

Quamvis autem in omnibus ...

⁵² Tutte le volte che ricorre all'espressione "et sequenti", Giovanni indica correttamente che la citazione è relativa anche al paragrafo successivo a quello di cui cita l'inizio; con l'espressione "et sequentibus" fa riferimento a più paragrafi successivi.

⁵³ Si tratta effettivamente del secondo paragrafo di De s.b. VI 3 19.

q. 16 ulri. § est tamen differentia. et tribus sequentibus⁵⁴
Est tamen differentia ...

q. 18 Ulri. § unde ante electionem et sequen.
Unde ante electionem vel ordinationem ...

q. 21 Et Ulri. li.vi. tract.iii. c.xx § Clericus vero et sequentibus
Clericus vero vel est ...

q. 21 ulri. § item si active et
Item si active sit simoniacus ...

q. 22 Idem dicit ulri. § ulti. (*sic*) recipit
Vel recipit sic ...

q. 23 Ulri.c.xix. § pecunia et sequentibus
Pecunia autem vel ...

q. 24 ul.c.xx. § ut autem
Ut autem ...

q. 25 ulr. § si vero
Si vero a quo possit dispensari ...

q. 25 ulri. § potest etiam episcopus
Potest etiam episcopus ...

q. 26 Ide. Ulri. § si vero in adeptione
In R “Si vero in adoptione beneficii ...” non costituisce paragrafo, ma è contenuto nel paragrafo “ Tamen sciendum est, quod, si scienter simoniacus ...”. Il copista ha però lasciato una lacuna prima di “Si vero ...”.

q. 27 Ulri. § si vero religiosi
In R “Si vero religiosi aliqui simoniace sunt recepti ...” non costituisce paragrafo, ma è contenuto nel paragrafo “ Ad intelligentiam autem dictorum sciendum est ...”. Anche in questo caso il copista ha lasciato una lacuna prima di “Si vero ...”.

q. 30 ulri.ca.xix. § Ex his patet
Ex his patet, quare ...

q. 38 Idem ulricus. § Dixi autem
Dixi autem in absolutione ...

q. 41 ulricus. § Ex his constat

⁵⁴ La citazione è tratta da questo paragrafo e dal secondo (Quae vero participative ...) e dal terzo (Sed postquam sanctificata ...) dei tre paragrafi seguenti.

In R “Ex his constat, quae est ratio ...” non costituisce paragrafo, ma è contenuto nel paragrafo “Aequivocatur etiam spirituale, quia ...”. Il copista ha però lasciato una lacuna prima di “Ex his constat ...”.

q. 42 Et ulricus. § Sine statuto
Sine statuto etiam ...

q. 43 ulricus i. § Et licet
Et licet non liceat ...

q. 48 ulri. § De ecclesiis vero
De ecclesiis vero saecularibus ...

q. 49 ulri. § De monasteriis quorum
De monasteriis quoque ...

q. 50 secundum ulricum. § Cum ergo
Cum ergo secundum hoc statutum ...

q. 58 ulricus. § Similiter si illud
Similiter si illud, quod ...

q. 61 Et ulri. § quamvis autem
In R “Quamvis autem hypocritae ...” non costituisce paragrafo, ma è contenuto nel paragrafo “Tertium est preces armatae sive violentae ...”. Anche in questo caso il copista ha però lasciato una lacuna prima di “Quamvis autem ...”.

q. 62 Idem ulricus. § eadem ratione
Eadem ratione etiam ...

q. 63 Concordat ulricus. § Si tamen consuetudo
Si tamen consuetudo alicuius ...

q. 64 ulricus. § Qualiter omnia.
Qualiter autem omnia ...

q. 65 Idem ulricus. § Dicunt etiam
Dicunt etiam quidam papam ...

q. 67 Idem ulricus. § Dicunt etiam
Dicunt etiam quidam papam ...

q. 69 ulricus. Quamvis autem
Non trovo alcun paragrafo coerente con il contenuto della questione.

q. 71 ulricus. § Hec que dicta sunt
Haec, quae dicta sunt de personis ...

In relazione al tema della simonia Giovanni cita 42 volte i capp. 19–20 di De s.b. VI 3. Prescindendo da variazioni marginali, in 37 casi l’inizio del paragrafo

registrato da Giovanni corrisponde a quello di R. I pochi casi in cui non vi è corrispondenza (q. 26, 27, 41, 61) si lasciano spiegare agevolmente: i paragrafi registrati da S.c., infatti, seppur assorbiti in R nel corpo di un altro paragrafo, sono però preceduti da lacune, che con ogni probabilità il copista di R aveva lasciato perché fossero successivamente riempite con il segno di paragrafo (§)⁵⁵. Ciò significa che il salto nella scansione nei paragrafi è un mero errore meccanico intervenuto al momento della copiatura di R e che l'antigrafo di R conteneva invece la corretta scansione dei paragrafi.

Alla luce dei dati acquisiti con le edizioni finora approntate, noi sappiamo che la tradizione manoscritta di De s.b. è articolata in due rami dipendenti dai subarchetipi α e β e che R è stato copiato da β insieme con U (Wien, Dominikanerkonvent, Cod. 204/170), contenente i libri I-III, e U₁, contenente il libro VI: questi due esemplari erano originariamente il primo ed il terzo volume di un unico codice in tre volumi il cui secondo volume è oggi perduto⁵⁶.


L'antigrafo di R attestante l'originaria scansione in paragrafi è pertanto β , come è confermato dal fatto che anche U e U₁ presentano una scansione corrispondente, seppur con qualche differenza, a quella di R. I codici della tradizione α , invece, non recano alcuna divisione in paragrafi o ne recano una incompleta o erronea⁵⁷. Questo significa che anche il testo conservato in α era scandito in paragrafi secondo una divisione che solo parzialmente rifletteva quella originaria.

Sulla base di questi dati e in assenza, allo stato, di errori che congiungano S.c. alla tradizione α o β , è allora possibile formulare l'ipotesi che G fosse l'archetipo in cui la divisione in paragrafi concepita da Ulrico era attestata in maniera fedele. Gli esemplari copiati da quell'archetipo, ossia α , β e S.c., conserverebbero in misura più o meno precisa quella scansione, che sarebbe poi stata tramandata abbastanza fedelmente dai testimoni del gruppo β (R e U), mentre sarebbe stata trascurata o corrotta nella maggior parte dei codici del gruppo α :

⁵⁵ In un solo caso (q. 69) non trovo un paragrafo che inizia con "Quamvis autem" coerente con il contenuto della questione. Il fatto che però Giovanni non usi il segno §, lascia supporre che non stia citando un paragrafo.

⁵⁶ Allo stato attuale la parentela di U₁ con R si regge sui pochi errori comuni rinvenuti da Stammkötter (De virtutibus secundum principia philosophica. *Die philosophische Tugendlehre bei Albert dem Großen und Ulrich von Straßburg*. Anhang, pp. A252-A253). L'edizione critica di parti più ampie di De s.b. VI dovrebbe confermare questo dato.

⁵⁷ Esempi di scansione incompleta sono offerti, tra gli altri, dai due manoscritti di Erlangen, E (Erlangen-Nürnberg, Universitätsbibliothek, Cod. 530/1 [Irm. 619]) ed E₁, contenenti rispettivamente i libri I-IV e V-VI e concepiti come due parti di un unico codice; e da F (Frankfurt, Stadt- und Universitätsbibliothek, Cod. Praed. 64), che manifesta la tendenza a rendere maiuscola la prima lettera del lemma che apre il nuovo paragrafo; e da W (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. lat. 4646).



Che quest'ipotesi sia corretta o no, resta il fatto che G è stato un testimone di grande autorevolezza, il che è coerente con l'uso da parte di Giovanni, ossia da parte di un allievo diretto di Ulrico che scriveva a circa vent'anni dalla morte del maestro. Conseguentemente anche le citazioni di Giovanni acquisiscono grande importanza, perché il testo tramandato da S.c. è il testimone esistente più diretto di G. Di S.c., pertanto, si dovrà tener conto, pur con la dovuta cautela, in sede di edizione critica delle parti di De s.b. VI citate da Giovanni.

3. LA DIFFUSIONE DI DE S.B. VI ATTRAVERSO L'OPERA DI GIOVANNI

Il successo della *Summa confessorum* garantì ampia diffusione anche alle dottrine di teologia morale e di pastorale penitenziale di Ulrico.

Nel codice P₁ (Paris, Bibliothèque Nationale de France, Ms. lat. 15901) del *De summo bono* al foglio 2r le parole “Incipiunt capitula quinti libri domini Ulrici de Argentina”, poste all'inizio dell'indice (ff. 2ra–va) dei capitoli del libro V, sono completate da un'interessante annotazione giudicata posteriore dalla Daguillon⁵⁸: “ordinis Praedicatorum. Vide summam confess. Joannis Lectoris sive de Friburgo”. La nota in questione va in realtà riferita al contenuto del libro VI, i cui capitoli sono elencati nell'indice posto ai ff. 2va–3vb. (“Sequuntur capitula sexti libri”). Il fatto che un lettore del *De summo bono* annotasse la copia da lui usata con un riferimento alla somma di Giovanni è un indizio della rilevanza di quest'ultima nella diffusione delle dottrine contenute in De s.b. VI.

Del resto, anche Dionigi il Certosino, che conobbe di prima mano tutta l'opera di Ulrico, sentì il bisogno di citare due passi di De s.b. VI attraverso gli estratti contenuti nella *Summa confessorum*⁵⁹:

⁵⁸ J. DAGUILLON, *Ulrich de Strasbourg, O. P.*, p. 43*.

⁵⁹ DIONYSIUS CARTUSIANUS, *Contra simoniam* II a.1, in: *Doctoris Ecstatici D. Dionysii Cartusiani Opera omnia*, cura et labore monachorum ordinis Cartusiensis, Montreuil-sur-Mer-Tournai-Parkminster 1896–1935, vol.39, pp. 309D e 310D. A proposito dei due libri *Contra simoniam* di Dionigi, alle circostanze della loro composizione, alla polemica con Bernardo di Reyda e alla tradizione manoscritta, cf. K. EMERY, JR., *Dionysii Cartusiensis Opera Selecta*, t. I, Turnhout 1991 (= CCCM 121), pp. 207–217. Per l'uso della *Summa confessorum* da parte di Dionigi, cf. K. EMERY, JR., *Denys the Carthusian and the invention of preaching materials*, in: *Monastic, Scholastic and Mystical Theologies from the Later Middle Ages*, Aldershot 1996 (= Variorum Collected Studies Series), X, pp. 387–388.

“Item de eodem sic dicitur in *Summa confessorum*, libro primo, titolo primo, quaestione quadragesima nona: Quid de his qui in monasteriis recipiuntur intentione temporalis utilitatis? Responsio secundum Udalricum, paragrapho De monasteriis ...”

“Demum in eadem *Summa confessorum*, libro primo, titolo primo, quaestione quinquagesima, habetur: Quid de his qui locant filias suas in monasteriis, et parum vel nihil dant de bonis suis? Responsio secundum Udalricum, paragrapho Quum ergo ...”

La multiforme ricezione della *Summa confessorum* rese la diffusione delle dottrine di De s.b. VI assai articolata. Molte e varie furono infatti le opere latine variamente influenzate da S.c.⁶⁰. Accogliendo le dottrine proposte da Giovanni nella sua *Summa*, queste opere di fatto mettevano in circolazione le dottrine delle fonti di Giovanni, quindi anche di Ulrico. Ciò avvenne prevalentemente in forma implicita, ma non mancano riferimenti espliciti: è il caso della *Summa casuum*⁶¹, della *Summa praedicantium* di Giovanni Bromyard⁶², del *Manuale confessorum metricum*⁶³, per citare solo alcune opere.

3.1 *I codici Wroclaw, Biblioteka Uniwersytecka, 207 e Basel, Universitätsbibliothek, A.VII.39*

Un fronte anche più significativo di questa diffusione fu legato allo smembramento della S.c. in una molteplicità di frammenti contenenti talora estratti di De s.b. VI e finiti, spesso in forma anonima, all'interno di manoscritti miscelanei. Due casi mi sembrano particolarmente rilevanti perché concernono manoscritti già noti agli specialisti che si occupano di Ulrico.

Uno è il manoscritto Wroclaw, Biblioteka Uniwersytecka, Cod. 207 (I F 180). Databile tra la fine del quattordicesimo e l'inizio del quindicesimo secolo, è un codice miscelaneo che tramanda prevalentemente testi di argomento morale, tra i quali sono da annoverare le prediche di Pseudo-Giovanni Crisostomo, il *De decem praeceptis* di Enrico di Frimaria, le favole di Esopo, scritti di Iacopo de Paradiso e una gran quantità di scritti, perlopiù prediche, autentici e pseudoepigrafi di Agostino. Ai fogli 40vb–43vb è conservata una

⁶⁰ L.E. BOYLE, *The Summa Confessorum of John of Freiburg*, pp. 52–64.

⁶¹ Si tratta di una rielaborazione della *Summa confessorum*, che viene abbreviata e organizzata secondo rubriche tematiche in ordine alfabetico. Estratti di Ulrico ricorrono proprio su alcuni dei temi già segnalati (ignoranza, restituzione del maltolto, ecc.) per S.c.: cf. *Summa casuum*, Cod. Erlangen-Nürnberg, Universitätsbibliothek, 369 (Irm. 435), ff. 66r (“Secundum Ulricum quod duplex est ignorantia, quaedam vincibilis et quaedam invincibilis ...”), 82r (“Item Ulricus dicit quod cum res furtiva vel rapta vendita est ...”), 83v, ecc.

⁶² L.E. BOYLE, *The Summa Confessorum of John of Freiburg*, p. 60.

⁶³ L.E. BOYLE, *The Summa Confessorum of John of Freiburg*, p. 63. Ulrico è probabilmente citato anche da Angelo Carletti di Chiasso: ANGELUS DE CLAVASIO, *Summa angelica de casibus conscientiae*, Venetiis, 1499, f. 400vb: “Cui debet restitui datum pro ordine habendo. Responsio: videtur quod ecclesiae cathedrali ... vel ecclesiae illi dabitur secundum Uulde. et Rodo.”

raccolta di questioni varie di morale pastorale (la preghiera, l'ignoranza, la penitenza, l'elemosina, la *sussuratio*, la *detractio*, la maledizione) alle quali si risponde prevalentemente con escerti tratti dalle opere di Tommaso d'Aquino. In due casi viene però citato Ulrico⁶⁴. In ragione della seconda citazione il codice è registrato nel volume IV della serie dedicata agli “Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi” come un testimone del *Commento* alle *Sentenze* di Ulrico oggi perduto⁶⁵. Infatti ai fogli 41vb e 42ra, è contenuto quello che sembra essere un frammento di Ulrico sul problema dell'ignoranza come attenuante o scusante di un atto peccaminoso. Il frammento, inframezzato con passi tratti dalla letteratura di diritto penitenziale (Raimondo e l'*Apparatus* di Guglielmo di Rennes), è introdotto come segue:

“Responseo (*sic*) secundum ulricum, sicut legitur similiter II Sent. d. 22 et concordat cum hoc satis in libro suo VI tract. 2 c. 3.”

Ai fogli 40vb–41rb, in risposta alla questione “De horis canonicis quis ad illas teneatur et quid si obmittantur vel minus perfecte dicantur”, si legge l'altro passo, apparentemente tratto da De s.b. VI, introdotto con la formula “Nota secundum Ulricum li. vi^o tractatu 4^o c. xi^o § Quia vero et se sic dicentem”⁶⁶.

In realtà, in entrambi i casi i frammenti non sono tratti direttamente da opere di Ulrico, ma dalla *Summa confessorum*: tutte le questioni raccolte ai fogli 40vb–43v, infatti, riproducono questioni di S.c. con le relative risposte tratte dalle opere di Tommaso e di Ulrico:

- ff. 40vb–41va: S.c. I.7.18
- f. 41va–b: S.c. III.32.16
- ff. 41vb–42ra: S.c. III.32.17
- f. 42rb–va: S.c. III.34.5
- f. 42va–b: S.c. III.34.1
- f. 42vb: S.c. III.34.2–3
- ff. 42vb–43ra: S.c. III.34.4
- f. 43ra: S.c. III.8.2
- f. 43ra–rb: S.c. III.8.3
- f. 43rb: S.c. III.34.241
- f. 43rb–va: S.c. III.34.241–242
- f. 43va–b: S.c. III.34.245–244

⁶⁴ Il catalogo dei codici mediolatini della biblioteca universitaria di Wroclaw denomina genericamente queste questioni “observationes super aliquot casus morales”: K.C. JAZDZEWSKI, *Bibliotheca universitatis Wratislaviensis. Catalogus manu scriptorum codicum medii aevi Latinorum signa 180–260 comprehendens*, Wroclaw/Warszawa/Krakow/Gdansk/Lodz 1982, p. 125.

⁶⁵ T. KAEPELI/E. PANELLA, *Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi*, IV, p. 420.

⁶⁶ La segnalazione del paragrafo “§ Quia vero” trova rispondenza anche in R, ove il paragrafo è preceduto da una lacuna: cf. f. 194va.

Il codice Basel, Universitätsbibliothek, Cod. A.VII.39 è noto agli studiosi di Ulrico come testimone frammentario del *De summo bono* tramandando un frammento di De s.b. VI 4 11 ai fogli 308r–309r⁶⁷. Si tratta dello stesso frammento dedicato all'*oratio dominica* già incontrato nel codice di Wroclaw. Questa semplice constatazione induce alla cautela in merito alla tesi di una derivazione diretta dal *De summo bono*: il frammento, infatti, è stato accertato da S.c. La collazione dell'inizio e della fine dei due frammenti con quelli di S.c. I.7.18 e di De s.b. VI 4 11 secondo il testo di tre diversi codici (R, P₁ e K) è sufficiente a provare la dipendenza da S.c.

Wroclaw, Biblioteka Uniwersytecka, Cod. 207, ff. 40vb–41rb	Basel, Universitätsbibliothek, Cod. A.VII.39, ff. 308r–309r	S.c. I.7.18 (Parisiis 1519)
Nota secundum Ulricum libro VI tract. 4 cap. 11 § Quia vero et se sic dicentem.	Notandum secundum Ulricum libro VI tract. 4 cap. 11	No. secundum Ulricum libro VI tract. 4 cap. 11 § Quod vero et sequen.
Quia seculares layci adeo seduli dediti sunt secularibus negociis, quod divinis intendere nequiunt (<i>sic</i>), ideo ab ipsis dati sunt redditus ministris ecclesie ...	Quod seculares laici adeo sedule dediti sunt secularibus negociis, quod divinis intendere nequeunt, ideo ab ipsis dati sunt redditus ministris ecclesie ...	quod quia seculares laici adeo sedule dediti sunt secularibus negociis, quod divinis intendere nequeunt, ideo ab episcopis dati sunt redditus ministris ecclesie ...
Peccat tamen sacerdos, qui numquam vult celebrare, cum tamen posset, quia in vacuum gratiam dei recipit.	Peccat tamen sacerdos, qui numquam vult celebrare, cum tamen posset, quia in vacuum gratiam dei recipit.	Peccat tamen sacerdos, qui numquam vult celebrare, cum tamen posset, quia in vacuum gratiam dei recipit.
Hec omnia ulricus.	Hec omnia ulricus de Argentina quondam provincialis Theutonie, Ordinis Predicatorum.	Hec omnia Ulricus.

Entrambi i frammenti introducono il discorso con la formula “Nota(ndum) secundum”, la stessa usata da S.c. all'inizio dei suoi escerti. Non presentano se

⁶⁷ J. DAGUILLON, *Ulrich de Strasbourg*, O. P., pp. 97*–99*; M. STEINMANN, *Die Handschriften der Universitätsbibliothek Basel. Register zu den Abteilungen AI–AXI und O*, Basel 1982, p. 548; T. KAEPELI/E. PANELLA, *Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi*, IV, p. 419.

non poche varianti non significative. La differenza più rilevante concerne l'indicazione del paragrafo, che è omessa nel codice svizzero. L'omissione, però, si può facilmente spiegare per omoteleuto. L'indicazione dell'origine (de Argentina) e la qualifica di provinciale poste accanto al nome di Ulrico alla fine del frammento sembrano aggiunte successive non risalenti all'originale da cui il codice svizzero è stato copiato.

R, f. 194va, 194vb	P1, ff. 205va, 206rb	K, ff. 92ra, 92va
Quia vero actibus secularibus dediti adeo sedule divinis nequivit intendere, ideo ab ipsos (<i>sic</i>) dati sunt redditus ministris ecclesiarum ...	Quia vero actibus secularibus dediti adeo sedule divinis nequeunt intendere, ideo ab ipsis dati sunt redditus ministris ecclesiarum ...	Quia vero actibus secularibus dediti adeo sedule divinis nequeunt intendere, ideo ab ipsis dati sunt redditus ministris ecclesiarum ...
Tamen credo eum, qui sacerdos est, peccare, si numquam celebrat, cum tamen posset hoc facere, quia in vacuum recipit gratiam dei in ordine sacerdotali.	Tamen credo eum, qui sacerdos est, peccare, si numquam celebrat, cum tamen hoc posset facere, quia in vacuum recipit gratiam dei in ordine sacerdotali.	Tamen credo eum, qui sacerdos est, peccare, si numquam celebrat, cum tamen hoc posset facere, quia in vacuum recepit gratiam dei in ordine sacerdotali.

R, P₁ e K, pur appartenendo a gruppi differenti (R, come detto, è un testimone della tradizione β, mentre K e P₁ appartengono al gruppo α), tramandano un testo identico (le differenze sono marginali). Invece ci sono alcune significative varianti rispetto al testo dei frammenti di Wroclaw e di Basilea e, quindi, di S.c.:

a) viene ovviamente meno la formula “Nota(ndum) secundum” con l'indicazione del luogo (libro, trattato, capitolo, paragrafo);

b) Quia vero actibus secularibus dediti adeo sedule divinis nequeunt (nequivit *R*) intendere K, P₁, R] Quia (quod Bas., quod quia S.c.) seculares laici adeo sedule (seduli *Wrocl.*) dediti sunt secularibus negociis, quod divinis intendere nequeunt (nequiunt *Wrocl.*) Bas., *Wrocl.*, S.c.;

c) Tamen credo eum, qui sacerdos est, peccare, si ...K, P₁, R] Peccat tamen sacerdos, qui ... Bas., *Wrocl.*, S.c.

Se per la variante b) non è facile stabilire quale sia la genuina lezione ulriciana, nel caso c) il testo di S.c. mi sembra una rielaborazione di Giovanni, perché sostituisce la prima persona usata da Ulrico (“Tamen credo eum, qui

sacerdos est, peccare ...) con la terza persona, più adatta a riferire il pensiero altrui ("Peccat tamen sacerdos, qui numquam vult celebrare ...")⁶⁸.

Che il frammento sull'*oratio dominica* contenuto nel manoscritto di Basilea derivi effettivamente da S.c. e non da De s.b. VI è confermato anche dalla natura di questo codice: si tratta, infatti, di un interessante esempio di raccolta di scritti di argomento pastorale, soprattutto pastorale penitenziale, e contiene, tra gli altri, scritti di Gerson, Giovanni Nider (escerti dal *Praeceptorium divinae legis*) nonché altri frammenti di S.c.

3.2 La "volgarizzazione" di De s.b. VI

Uno degli aspetti più significativi della diffusione di S.c. è la sua volgarizzazione (si pensi alla *Règle des Marchands*, traduzione di una trentina di questioni attinenti al diritto commerciale, e, soprattutto, alla *Rechtssumme* di Bruder Berthold) e la sua ricezione in testi volgari (si pensi all'*Erchantnuzz der sund* di Enrico di Langenstein⁶⁹). La *Rechtssumme*, in particolare, fu un canale di diffusione delle dottrine di De s.b. VI e per questa ragione merita la nostra attenzione. La letteratura sulla *Rechtssumme* o *Summa der Beichtiger* di Bruder Berthold è piuttosto ampia e ad essa rimando per una dettagliata analisi dell'opera⁷⁰. In questa sede mi limiterò, invece, ad alcune considerazioni utili a

⁶⁸ Casi come questo illustrano bene quanta cautela vada adottata nell'uso di S.c. in sede di costituzione del testo critico di De s.b. VI.

⁶⁹ R. RUDOLF, *Heinrichs von Langenstein 'Erchantnuzz der sund' und ihre Quellen*, in: *Fachliteratur des Mittelalters. Festschrift für Gerhard Eis*, hg. v. G. KEIL/R. RUDOLF/W. SCHMITT/H.J. VERMEER, Stuttgart 1968, pp. 55, 59-64.

⁷⁰ Alla letteratura raccolta sul finire degli anni '70 del secolo scorso da P. JOHANEK, *Bruder Berthold (von Freiburg)*, in: *Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexicon* I, Berlin/New York 1978, coll. 807-13, vanno aggiunti i contributi più recenti del gruppo di ricerca di Würzburg: M. HAMM / H. ULMSCHNEIDER (Hg.), *Die 'Rechtssumme' Bruder Bertholds. Eine deutsche abecedarische Bearbeitung der 'Summa confessorum' des Johannes von Freiburg. Untersuchungen I*, Tübingen 1980 (= *Texte und Textgeschichte* 1); H. WECK, *Die 'Rechtssumme' Bruder Bertholds. Eine deutsche abecedarische Bearbeitung der 'Summa confessorum' des Johannes von Freiburg. Die handschriftliche Überlieferung*, Tübingen 1982 (= *Texte und Textgeschichte* 6); G. STEER, *Die Bedeutung der Textgeschichte für die historische Fachwortgeographie. Beobachtungen zur Überlieferung des Rechtswortes gerhab in der 'Rechtssumme' Bruder Bertholds*, in: *Text- und Sachbezug in der Rechtssprachgeographie*, hg. v. R. SCHMIDT-WIEGAND, München 1985 (= *Münstersche Mittelalter-Schriften* 52), pp. 38-69; P. JOHANEK, *Literaturgattung und Wirkungsgeschichte. Überlegungen zur Werkbezeichnung der 'Summe' Bruder Bertholds*, in: *Sprache und Recht. Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters. Festschrift für Ruth Schmidt-Wiegand zum 60. Geburtstag*, hg. v. K. HAUCK / K. KROESCHELL / S. SONDEREGGER / D. HÜPPER / G. VON OLBERG, Bd. I, Berlin/New York 1986, pp. 353-373. L'edizione dell'opera è oggi completa: *Die 'Rechtssumme' Bruder Bertholds. Eine deutsche abecedarische Bearbeitung der 'Summa confessorum' des Johannes von Freiburg. Synoptische Edition der Fassungen A, B und C*, Bde. 1-4, hg. v. G. STEER / W. KLIMANEK / D. KUHLMANN/F. LÖSER/K.-H. SÜDEKUM, Tübingen 1987 (= *Texte und Textgeschichte* 11-14). È inoltre corredata di due volumi di commento alle fonti: *Die 'Rechtssumme' Bruder Bertholds. Eine deutsche abecedarische Bearbeitung der 'Summa confessorum' des Johannes von Freiburg. Synoptische Edition der Fassungen A, B und C. Quellenkommentar*, Bde. 6-7, hg. v. M. HAMM / H. ULMSCHNEIDER, Tübingen 1991 (= *Texte und Textgeschichte* 16-17), e di un vocabolario: *Die*

comprendere quale valenza le dottrine di De s.b. VI assunsero all'interno della *Rechtssumme* da cui furono tramandate e diffuse.

Collocabile in un periodo che va dal 1300 al 1340, la *Rechtssumme* è opera di un domenicano di cui poco si conosce, Bruder Berthold appunto. Caratterizzata da una complessa tradizione manoscritta (si contano tre recensioni), l'opera di Bruder Berthold rappresentò un autentico successo editoriale, che nulla aveva da invidiare all'originale latino in termini di diffusione: si contano, infatti, più di un centinaio di codici manoscritti e, tra il 1472 e il 1518, una dozzina di stampe⁷¹.

La *Rechtssumme* appare una complessa rielaborazione alfabetica che raccoglie e tratta per lemmi-titoli il materiale organizzato in questioni nella *Summa confessorum*. Bruder Berthold non si limitò ad un semplice intervento formale, ma modificò profondamente l'originale, riassumendo, spostando, fondendo, omettendo e aggiungendo: queste trasformazioni sono comprensibili sullo sfondo di un cambio di pubblico⁷². La scelta del volgare si deve alla volontà di raggiungere un pubblico incapace di accedere alla letteratura latina dotta, composto di laici, ma anche di *simplices clerici* in possesso di una conoscenza insufficiente del latino⁷³. La natura del pubblico incise sui temi trattati, perché Bruder Berthold diede spazio diseguale alle parti della S.c.: furono privilegiati i primi due libri, che trattano dei peccati contro Dio e contro l'uomo, a scapito degli ultimi due, più tecnici (il terzo tratta del diritto dei chierici, il quarto del diritto matrimoniale), e, in generale, tutti i temi interessanti per i laici; non di rado, poi, quelle che nella S.c. erano presentate come situazioni specifiche, spesso relative a chierici, furono generalizzate e divennero nella *Rechtssumme* regole di vita valide per ogni cristiano⁷⁴.

Ne scaturì un'opera diversa dall'originale, un'opera che non appartiene più al genere della letteratura per confessori, ma alla trattatistica morale: sgravata della sistematicità scolastica della S.c, la *Rechtssumme* propone a chierici e laici un modello di vita finalizzato alla salvezza della propria anima. Per ciascun tema essa espone non l'opinione di questo o quel dottore – Bruder Berthold

'*Rechtssumme*' Bruder Bertholds. Eine deutsche abecedarische Bearbeitung der 'Summa confessorum' des Johannes von Freiburg. Synoptische Edition der Fassungen A, B und C. Wörterbuch, Bd. 8(1-2), hg. v. G. STEER / H. VOGL, Tübingen 2006 (= Texte und Textgeschichte 18). Nell'introduzione al primo volume del Wörterbuch è infine menzionata la letteratura più recente: pp. 1*-2*.

⁷¹ Cf. T. KAEPELI, *Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi*, I, Roma 1970, pp. 238-239; P. JOHANEK, *Bruder Berthold (von Freiburg)*, coll. 808-9.

⁷² M. HAMM / H. ULMSCHNEIDER, *Einleitung a: Die 'Rechtssumme' Bruder Bertholds*, Bd. 6, pp. XIX-XXII.

⁷³ M. HAMM / H. ULMSCHNEIDER, *Einleitung*, Bd. 6, pp. XIV-XV. Molti manoscritti della *Rechtssumme* furono originariamente proprietà di laici: cf. P. JOHANEK, *Bruder Berthold (von Freiburg)*, col. 811. Alto il numero dei possessori che aveva una qualche relazione con l'attività giuridica.

⁷⁴ M. HAMM / H. ULMSCHNEIDER, *Einleitung*, Bd. 6, pp. XIV, XVII-XVIII.

non usa citare le autorità cui Giovanni attinge –, ma la regola di comportamento propria della vita cristiana.

In questa forma, cioè nella forma imperativa del precetto morale, le dottrine di Ulrico sulla simonia⁷⁵, l'ignoranza⁷⁶, le restituzioni⁷⁷, l'orazione⁷⁸, il furto⁷⁹, ecc., quelle più apprezzate da Giovanni di Friburgo, valicarono la ristretta cerchia dei dotti e raggiunsero la vasta schiera dei lettori della *Rechtssumme* divenendo così parte integrante della mentalità e del comportamento dei cristiani del tardo medioevo.

Esistono anche tracce di una diffusione volgare delle dottrine di De s.b. VI indipendente dalla *Rechtssumme*. In un codice miscellaneo tedesco della biblioteca di Leipzig (Leipzig, Universitätsbibliothek, Ms. 1546⁸⁰) è contenuto un breve trattato *Von der Simonie* in due copie (ff. 50r–52r, 53r–55v): il testo raccoglie le opinioni di varie autorità (Tommaso, Alberto, Pietro di Taranasia, l'Ostiense, Guglielmo di Rennes, ecc.) e tra di esse è anche un passo tratto da De s.b. VI attraverso la S.c. di Giovanni di Friburgo⁸¹:

“Auch dez gelichen inallweg spricht ûlricus in summa sua theo^e prout allegat Johannes in summa confessorum das sii mûgent wol benemmen oder erzelen ein genant summe und da von reden und joch dingen daz man die gebe und bewert es da mit dem texte Actum v. etc.”

Dipende sicuramente da Giovanni di Friburgo la *Deutsche Ordenschronik* di Giovanni Meyer, il più autorevole cronista medievale dell'ordine domenicano, che traduce l'encomio di Ulrico contenuto nel prologo al *Libellus de quaestionibus casualibus*:

⁷⁵ *Die Rechtssumme Bruder Bertholds*, Bd. 6, hg. v. M. HAMM / H. ULMSCHNEIDER, pp. 341–342; *Die Rechtssumme Bruder Bertholds*, Bd. 7, hg. v. M. Hamm / H. Ulmschneider, pp. 664–666, 669, 673–674, 676.

⁷⁶ *Die Rechtssumme Bruder Bertholds*, Bd. 7, hg. v. M. HAMM / H. ULMSCHNEIDER, pp. 416, 418, 592, 701–2.

⁷⁷ *Die Rechtssumme Bruder Bertholds*, Bd. 7, hg. v. M. HAMM / H. ULMSCHNEIDER, pp. 751–755, 757, 762, 769–771.

⁷⁸ *Die Rechtssumme Bruder Bertholds*, Bd. 6, hg. v. M. HAMM / H. ULMSCHNEIDER, pp. 104, 106–9.

⁷⁹ *Die Rechtssumme Bruder Bertholds*, Bd. 6, hg. v. M. HAMM / H. ULMSCHNEIDER, pp. 140, 142.

⁸⁰ Il codice è descritto in F. PENSEL, *Verzeichnis der deutschen mittelalterlichen Handschriften in der Universitätsbibliothek Leipzig*, Berlin 1998 (= *Deutsche Texte des Mittelalters* 70), pp. 209–10.

⁸¹ Leipzig, Universitätsbibliothek, Ms. 1546, f. 51v. Significativamente, una *manicula* posta a margine, l'unica presente sui fogli che tramandano il trattato, indica questo passo. Se si esclude qualche variazione nella grafia, lo stesso passo si trova nella seconda copia del trattato: f. 55v. La citazione è una rielaborazione di una citazione di De s.b. VI 3 19 (“... non solum possunt habere intentionem accipiendi temporalia a recipiendo, sed etiam gratis exhibitis spiritualibus requirere temporalia, quae sufficiant illius sustentationi, et possunt exprimere determinatam quantitatem et pacisci de hoc, quod illa summa detur, dummodo habeat, unde valeat sustentari, quia Act. 4 ..., et, ut dicitur Act. 5 ...”) contenuta in S.c. I.1.49.

IOHANNES MEYER, *Deutsche Ordenschronik*, Cod. Md. 456, Universitätsbibliothek Tübingen, f. 21v (cito da M. GRABMANN, *Studien über Ulrich von Strassburg*, p. 151)

Bruoder Ulrich etwen lesmaister zu strasburg und wie wol er nit waz maister gottlicher Kunst so hat er doch nit minder Kunst denn waer er maister gewesen als denn kuntsami gibt die schönen bücher und wisen lermaister die er in seiner schul gemachet hat.

do er etliche iar daz provincial ampt wirdiklich geregieret hat in tutscher provincz und zu Paris kam und da lesen solt do nom in got us diser zit.

IOHANNES DE FRIBURGO, *Prologus in priorem libellum quaestionum casualium*, in *Summa confessorum*, Lugduni 1518

Item fratris Ulrici quondam lectoris Argentinensis eiusdem Ordinis: qui quamvis magister in theologia non fuerit: scientia tamen magistris inferior non extitit ut in libro suo quem tam de theologia quam de philosophia conscripsit evidenter innotescit. Et famosorum lectorum de scholis ipsius egressorum numerus protestatur.

Unde et postea provincialatus Teutoniae laudabiliter administrato officio, Parisius ad legendum directus ante lectionis inceptionem ibidem a Domino est assumptus.

Giovanni Meyer, poi, riporta due passi del *De summo bono* nella sua opera più importante, il *Buch der Reformacio Predigerordens*⁸². Si tratta però di citazioni di seconda mano tratte dal *Tractatus de reformatione status coenobitici* di Giovanni Nider, a cui il *Buch der Reformacio Predigerordens* attinge ampiamente:

Buch d. Ref. Pred., Buch IV, ed. B. M. Reichert, pp. 38–39

Es sprichet och ain lerer prediger ordens, Ulricus von Strasburg genamt, in dem grossen bûch siner summ: ‘Es ist nit war, als vil lût sprechent, daz menschliche natur ye lenger ye krencker werd, wie doch daz vor alten langen ziten etliche menschen gar vil jar gelebt hand von

Tract. de ref. stat. coen., tract. I, cap. 4, Cod. Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Guelf. 664 Helmst., f. 19

Huic concordat sagacissimus ille domini magni alberti discipulus, Ulricus scilicet de Argentina in summa sua libro VI tracatu I cap. ultimo ita dicens circa eandem materiam: Nec est, inquit, verum, quod quidam dicunt naturam humanam secundum tempora plus et plus deficere, quia,

⁸² IOHANNES MEYER, *Buch der Reformacio Predigerordens. IV und V Buch*, hg. v. B.M. REICHERT, Leipzig 1908 (= Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominkanerordens in Deutschland 3).

der göttlichen krafft, dar umm daz menschlich künn dar durch gemeret wurd, und och der dingen erfarenhait gewunent, aber so dis nit mer not waz, so ist nun unser leben by LXX jaren, als der prophet sprichet: 'Die tag unser jaren in yn selbs sind LXX jar, sind es aber in den starcken krefftigen oder gewaltigen joch LXXX jar, so ist es doch in den selben fürbass nit anders denn arbeit und smertzen'.

licet circa originem mundi virtute divina homines diutius conservati fuerint in vita propter generis humani multiplicationem et scientiam et artificium per experientiam inventionem, tamen hac cessante invenitur ante multa tempora seculi prefinium tempus vite humane, quod adhuc manet, quod dicitur in Psalmo 'Dies annorum nostrorum in ipsis LXX anni etc.' Hec ille.

Buch d. Ref. Pred., Buch IV, ed. B. M. Reichert, p. 41

Dis sprichet sant Thoma. Daz V legt zû Ulrich in sinem bûch und sprichet: 'Ain yetlich geman hasen der maisterschaft, oder an stattuten, uss des ordens geschriben gesetz, daz kain gebott wer, und doch daz selb mit söllicher frefler versmecht, also über gieng, und wiste er es, daz es an rechtes gebott wer, so wölte er doch nit gehorsam sin noch daz selb stuck halten, wie hoch es gebotten wer.

Tract. de ref. stat. coen., tract. I, cap. 5, Cod. Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Guelf. 664 Helmst., f. 21

Quinto dicit ulricus in summa libro vi tractatu iiii cap. xv quod inobedientia commissa etiam contra simplex mandatum prelati, non dico preceptum, potest fieri mortale peccatum, scilicet cum hoc facit ex tali contemptu auctoritatis prelati, quod intendit ei non obedire, etiam si preciperet id, quod mandat.

4. LA RICEZIONE DI ULRICO DI STRASBURGO IN GIOVANNI NIDER

Giovanni Nider fu una personalità eminente dell'ordine domenicano e della chiesa tedesca del XV secolo: fu teologo (consegui la dignità di dottore a Vienna nel 1426), predicatore, priore del convento domenicano di Norimberga (nel 1428), riformatore del convento di Basilea (a partire dal 1429), membro influente del concilio di Basilea (fu incaricato di condurre le trattative con gli Ussiti). Morì mentre era in visita a Norimberga nel 1438⁸³. Ha lasciato numerosi scritti di vario genere (pratico-ascetici, pastorali, trattati morali e

⁸³ Una recente biografia dettagliata si trova in W. TSCHACHER, *Der Formicarius des Johannes Nider von 1437/38. Studien zu den Anfängen der europäischen Hexenverfolgerungen im Spätmittelalter*, Aachen 2000, pp. 31-80.

sociali⁸⁴, scritti sul movimento degli osservanti, progammatici di riforma, di polemica antiussita, sermoni⁸⁵, ecc.), molti dei quali furono diffusi in decine, tavola centinaia, di manoscritti e stampati a più riprese nel '400-'500⁸⁶.

L'opera di Giovanni Nider rappresenta un momento importante della fortuna di De s.b. VI perché Giovanni cita Ulrico con una certa frequenza qualificandolo spesso con espressioni lusinghiere: "...secundum distinctionem Ulrici de Argentina antiqui illius notabilissimi doctoris"⁸⁷; "... sagacissimus ille domini magni alberti discipulus Ulricus scilicet de Argentina ..."88; "... Ulricus de Argentina in Summa libro VI tract. 1 c. ultimo qui tamen maximus fuit theologus, philosophus, ymmo et iurista ..."89. Doti intellettuali, queste, che fanno di Ulrico, assieme a Tommaso, che è però santo, un esempio vivente dell'integrità della complessione umana⁹⁰.

Ho esaminato alcune tra le più significative opere di Giovanni alla ricerca di citazioni e riassumo nella tabella che segue i risultati di questa indagine:

⁸⁴ Qualche riflessione sul *Tractatus de vera et falsa nobilitate* si trova in V. HONEMANN, *Aspekte des Tugendadels im europäischen Spätmittelalter*, in: *Literatur und Laienbildung im Spätmittelalter und in der Reformationszeit. Symposium Wolfenbüttel 1981*, hg. v. L. GRENZMANN / K. STACKMANN, Stuttgart 1984, pp. 277-278. Per il *De contractibus mercatorum*, cf. W. TRUSEN, *De contractibus mercatorum. Wirtschaftsethik und gelehrtes Recht im Traktat Johannes Niders (†1438)*, in: *Jus et commercium. Studien zum Handels- Wirtschaftsrecht. Festschrift für Franz Laufke zum 70. Geburtstag am 20. 6. 1971*, dargebracht v. der Juristischen Fakultät der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg, Würzburg 1971, pp. 51-71. Di recente John Van Engen ha preso in esame gli scritti di Giovanni Nider sul fenomeno dei "laici religiosi" (terziari francescani, fratelli della vita comune, poveri volontari, ecc.), cioè il *Tractatus de paupertate perfecta secularium* e il *De secularium religionibus*: cf. J. VAN ENGEL, *Friar Johannes Nyder on Laypeople Living as Religious in the World*, in: *Vita Religiosa im Mittelalter. Festschrift für Kaspar Elm zum 70. Geburtstag*, hg. v. F.J. FELTEN / N. JASPERT, Berlin 1999 (= Berliner Historische Studien 31; Ordensstudien 13), pp. 583-615.

⁸⁵ Sull'attività di predicatore, cf. J. DAHMUS, *Preaching to the Laity in Fifteenth-Century Germany: Johannes Nider's 'Harps'*, in: *The Journal of Ecclesiastical History* 34 (1983), pp. 55-68, che contiene interessanti considerazioni sulla natura e i contenuti del "Die 24 goldenen Harfen". Osservazioni sulle fonti di quest'opera e un'analisi approfondita della quattordicesima *Harfe* sono in U. WILLIAMS, *Schul der weisheit. Spirituelle artes-Auslegung bei Johannes Nider. Mit Edition der 14. Harfe*, in: *Überlieferungsgeschichtliche Editionen und Studien zur deutschen Literatur des Mittelalters. Festschrift Kurt Ruh zum 75. Geburtstag*, hg. v. K. KUNZE / J.G. MAYER / B. SCHNELL, Tübingen 1989, pp. 391-424. Sulle opere tedesche, cf. anche M. BRAND, *Studien zu Johannes Niders deutschen Schriften*, Roma 1998 (= Dissertationes historicae 23).

⁸⁶ Cf. T. KAEPELI, *Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi*, II, pp. 500-515; E. HILLENBRAND, *Nider, Johannes OP*, in: *Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexicon* VI, Berlin-New York 1987, coll. 971-976.

⁸⁷ IOHANNES NIDER, *Consolatorium timoratae conscientiae*, pars III cap. 31, Coloniae 1506.

⁸⁸ IOHANNES NIDER, *Tractatus de reformatione status coenobitici*, tract. I cap. 4, Cod. Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Guelf. 664 Helmst., f. 19.

⁸⁹ IOHANNES NIDER, *De abstinentia esus carniarum*, cap. 12, ff. 185v-186r (recte 184v-185r).

⁹⁰ IOHANNES NIDER, *Tractatus de reformatione status coenobitici*, tract. I cap. 4, f. 19: "Ex quo patet, cum sanctus thomas prope nostra tempora vixerit et prefatus ulricus, quod complexio non est adeo lapsa, ut accidiosi garriunt ...".

	Citazioni	Menzioni
Manuale confessorum ⁹¹	4	4
Consolatorium timoratae conscientiae ⁹²	4	0
Praeceptorium divinae legis ⁹³	9	1
Tractatus de reformatione status coenobitici ⁹⁴	4	1
Tractatus de contractibus mercatorum	0	0
De abstinencia esus carniū ⁹⁵	1	0

I temi su cui Ulrico è citato e i contenuti delle citazioni sono quelli di teologia morale e pastorale penitenziale: la restituzione del maltolto (tutte e 8 le citazioni e menzioni del *Manuale*), l'ignoranza nell'atto peccaminoso (le tre citazioni autentiche del *Consolatorium* più una citazione e l'unica menzione del *Praeceptorium*), l'obbedienza (tre citazioni del *Praeceptorium* più altre tre del *Tractatus de reformatione status coenobitici*)⁹⁶. Come visto, si tratta degli stessi argomenti su cui Giovanni di Friburgo e tutti coloro che ne furono influenzati assunsero l'opinione di Ulrico come autorevole. Giovanni Nider si inserì pertanto in questa tradizione citando solo De s.b. VI, con l'unica eccezione della citazione sulla forma-bellezza contenuta nel *Tractatus de reformatione status coenobitici* (tr. II cap. 1) e tratta da De s.b. II 3 4§1, che verrà esaminata tra poco.

Un ricorso così mirato ad Ulrico solleva immediatamente la questione della dipendenza di Nider da Giovanni di Friburgo. In altri termini, Nider si limitò a citare gli escerti ulriciani contenuti nella *Summa confessorum* o lesse l'opera di Ulrico di prima mano? Sicuramente egli conobbe e citò Ulrico attraverso Giovanni di Friburgo, come confessa almeno in una circostanza⁹⁷:

⁹¹ Una menzione in pars III cap. 2; due menzioni e due citazioni in pars III cap. 3; una menzione in pars III cap. 5; una citazione in pars III cap. 6; una citazione in pars III cap. 14.

⁹² Le citazioni sono in pars II capp. 6 e 7 e in pars III capp. 11 e 31. In un caso (pars II cap. 7), Giovanni attribuisce a Ulrico una citazione tratta dal *Compendium theologiae veritatis* di Ugo Ripelin di Strasburgo.

⁹³ Le citazioni sono in praeceptum I capp. 15 (2), 18, 22 (2), praeceptum IV cap. 6, praeceptum V cap. 13, praeceptum VII cap. 4, praeceptum IX cap. 3. La menzione in praeceptum IX cap. 3.

⁹⁴ Tre citazioni sono nel trattato I capp. 4 e 5 (2); una citazione nel trattato II cap. 1; una menzione nel trattato III cap. 3.

⁹⁵ L'unica citazione è nel cap. 12.

⁹⁶ Altri temi toccati sono la simulazione, l'abbigliamento adatto ai religiosi, il furto, la punizione dei peccati, la bellezza e l'integrità della complessione umana.

⁹⁷ IOHANNES NIDER, *Consolatorium timoratae conscientiae*, pars III cap. 11. Il ricorso alla *Summa confessorum* è suggerito anche dalla frequente associazione di Ulrico con Raimondo di Pennafort, Tommaso, ecc. secondo un uso proprio di Giovanni di Friburgo.

“... dicit enim Ulricus super .ii. sententiarum d.xxii et concordat in summa, quem Ulricum Iohannes in summa valde commendat”.

Tuttavia la citazione sulla forma-bellezza⁹⁸ e le due sull'integrità della natura umana⁹⁹ concernono sezioni del *De summo bono* solitamente non citate da Giovanni di Friburgo (rispettivamente da De s.b. II 3 4§1 e VI 1 5) e accreditano l'ipotesi di un uso diretto da parte di Nider. Queste citazioni sono collocate in due opere con dichiarate ambizioni riformatrici: il *Tractatus de reformatione status coenobitici* ed il *De abstinencia esus carnum*¹⁰⁰. Nel caso del passo sulla forma-bellezza, l'originario significato estetico è riassorbito da Nider in una più generale prospettiva etico-riformatrice: la citazione, infatti, concorre con altri passi, tra i quali uno tratto dal *Commento* di Tommaso al IV libro del *De divinis nominibus*, a definire l'obiettivo della riforma, che deve mirare a ripristinare la 'forma' originaria¹⁰¹. Anche i passi ulriciani sull'integrità della natura umana vengono estratti dal contesto originario, quello della discussione sul peccato originale, le sue conseguenze e temi connessi, e

⁹⁸ IOHANNES NIDER, *Tractatus de reformatione status coenobitici*, tract. II cap. 1, f. 50v: “Huic consonant dicta Ulrici de Argentina in summa libro II tractatu III capitulo IV dicentis: Sicut forma est bonitas cuiuslibet rei, inquantum est perfectio desiderata a perfectibili, sic etiam ipsa est pulchritudo omnis rei, inquantum est per suam formalem nobilitatem, ut lux splendens super formatum secundum Dionysium, ut patet per hoc, quod materia ratione privationis forme turpis vocatur a philosophis et desiderat formam sicut turpe bonum sive pulchrum. Ideo etiam pulchrum alio nomine vocatur speciosum a specie sive forma. Unde dicit Augustinus libro VI De trinitate, quod Hylarius posuit speciem ymaginem propter pulchritudinem, et turpe vocatur deforme a privatione debite forme. Quia vero lux formalis splendet tantum super formatum, cui proportionatur, ideo etiam pulchritudo materialiter consistit in consonantia proportionis perfectionis ad perfectibile”. Il passo è tratto da De s.b. II 3 4§1: a mia conoscenza, Giovanni di Friburgo non cita mai nella *Summa confessorum* il II libro del *De summo bono*.

⁹⁹ IOHANNES NIDER, *De abstinencia esus carnum*, cap. 12, ff. 185v–186r (recte 184v–185r): “... concordat ad idem Ulricus de Argentina in summa libro VI tract. I cap. ultimo ... Non, inquit, est verum, quod quidam dicunt naturam humanam secundum tempora plus et plus deficere, quia, licet circa originem mundi virtute divina homines diucius conservati fuerint in vita propter generis humani multiplicationem et scientiarum et artium experientiam et inventionem, tamen hac cessante invenitur ante multa secula prefinitum tempus vite humane, quod adhuc manet quod dicitur in Ps. ‘dies annorum nostrorum in ipsis LXX anni. Hec ille’.” Quella tratta dal *Tractatus de reformatione status coenobitici* è riportata nella seconda sinossi nel paragrafo 3.2.

¹⁰⁰ Sul *Tractatus de reformatione status coenobitici* e sull'attività riformatrice di Nider, cf. E. HILLENBRAND, *Die Observantenbewegung in der deutschen Ordensprovinz der Dominikaner*, in: *Reformbemühungen und Observanzbestrebungen im spätmittelalterlichen Ordenswesen*, hg. v. K. ELM, Berlin 1989 (= Berliner Historische Studien 14; Ordensstudien 6), pp. 219–270, e R. WEINBRENNER, *Klosterreform im 15. Jahrhundert zwischen Ideal und Praxis. Der Augustinereremit Adreas Proles (1429–1503) und die privilegierte Observanz*, Tübingen 1996 (= Spätmittelalter und Reformation. Neue Reihe 7), pp. 93–98, 145–151, 156–157, 173. Sul carattere riformatore del *De abstinencia* e sul contesto conciliare in cui fu concepito, cf. M.D. BAILEY, *Abstinence and Reform at the Council of Basel: Johannes Nider's De abstinencia esus carnum*, in: *Mediaeval Studies* 59 (1997), pp. 225–260, con in appendice un'edizione dei capitoli 5–7 (pp. 246–60).

¹⁰¹ Su questo punto, cf. R. WEINBRENNER, *Klosterreform im 15. Jahrhundert*, pp. 147–148.

riadattati al nuovo contesto: vengono, infatti, usati come argomenti contro gli oppositori della riforma – che essa consista nell’abbandono della mondanità e nel ristabilimento della disciplina dell’ordine o nel ripristino del salubre precetto apostolico dell’astinenza dalle carni –, secondo i quali proprio l’indebolimento della natura umana accentuatosi progressivamente con il procedere dei secoli sarebbe la causa della corruzione dei costumi e dell’adeguamento agli usi del secolo da parte dei chierici.

Insomma, pur inserendosi in una tradizione interpretativa del *De summo bono* ormai consolidata, facente capo a Giovanni di Friburgo, Nider aggiunse una nota originale perché dall’opera di Ulrico trasse non solo importanti dottrine di teologia pastorale e diritto penitenziale, ma anche spunti per i suoi progetti riformatori. La portata riformatrice dell’opera di Ulrico è un tema che andrebbe approfondito, visto che anche i manoscritti del *De summo bono* di Erlangen, E e E₁, (Cod. Erlangen-Nürnberg, Universitätsbibliothek, 530/1 [Irm 619] e 530/2 [Irm. 819]) furono copiati da un certo Nikolaus Pfeilschmid di Zwickau per incarico “Reverendi patris magistri Nicolai de fontesalutis Sacre theologie professoris in Sacro Concilio Basiliensi”, come si desume dall’explicit al foglio 249 del codice 530/2¹⁰².

CONCLUSIONI

Le evidenze testuali fin qui addotte confermano le tesi formulate all’inizio del presente contributo:

a) nel tardo Medioevo, in area tedesco-polaca, vi fu da parte di alcuni la tendenza, inaugurata da Giovanni di Friburgo, a leggere “selettivamente” il *De summo bono* di Ulrico di Strasburgo privilegiando le dottrine di teologia morale e pastorale penitenziale contenute nel VI libro¹⁰³;

¹⁰² Cf. H. FISCHER, *Die lateinischen Papierhandschriften der Universitätsbibliothek Erlangen*, Erlangen 1936, p. 140.

¹⁰³ Tracce di questa tendenza si rinvencono anche al di fuori dell’area tedesca, per esempio in Bartolomeo de Sancto Concordio e Giovanni Torquemada. Quest’ultimo citò spesso De s.b. VI nel suo *Commento* al *Decretum* di Graziano: cf. M. GRABMANN, *Drei ungedruckte Teile der Summa de creaturis Alberts des Großen*, Leipzig 1919 (= Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland 13), p. 86. Alcune delle dottrine più caratteristiche di De s.b. VI ricorrono nella cosiddetta *Summa Pisana*: cf. BARTHOLOMAEUS PISANUS DE SANCTO CONCORDIO, *Summa de casibus conscientiae*, Coloniae 1474, sotto la rubrica *Restitutio* in risposta alle questioni “Qualiter satisfiet pro hiis que restitui non possunt ut est mutilatio membri vel stuprum et huiusmodi” e “Qualiter restituet qui semina alicuius agri effodit vel qui dampnificavit alium eo quod suo tempore non solvit” e sotto la rubrica *Simonia* in risposta alle questioni “Utrum munus ab obsequio inducat simoniam”, “Que simonia sit gravior”, “Utrum liceat vendere vasa sacra aut vestes aquam benedictam et huiusmodi”, “Utrum quando recipitur canonicus vel monachus vel consecratur episcopus et huiusmodi possint quedam exigi ex consuetudine”, “Quid cum dicunt sibi aliqui maiores canonici canonizemus nepotulos nostros placeat tibi de meo et mihi placebit de tuo vel de eo qui dicit numquam me vivente fiet aliquis canonicus in ecclesia ista nisi fiat talis pro quo rogavi”, “Quid fiat quando in aliqua religione plures simoniace

b) tali dottrine, recepite in opere latine “popolari” e diffuse in volgare, ebbero ampia circolazione, anche non strettamente accademica.

Proprio attraverso lo studio della fortuna di queste dottrine, la presente nota contribuisce a delineare una nuova immagine di Ulrico, che fu non solo teologo e filosofo, ma anche, e per gli autori qui studiati soprattutto, “iurista”, ossia competente nelle questioni inerenti il foro interiore, quello del confessore. È un’immagine nuova perché inconsueta negli studi contemporanei su Ulrico, viziati da un’attenzione unilaterale alle questioni di teologia speculativa e di filosofia. È, però, l’immagine che di lui si aveva nel tardo Medioevo e, soprattutto, è quella corrispondente alla realtà dei fatti perché solo per un pregiudizio ingiustificato le dottrine ulriciane sulla simonia, sulla restituzione del maltolto, sull’obbedienza e sull’ignoranza possono essere considerate meno rilevanti di quelle sull’intelletto, sulle intelligenze, sulla causalità e sui nomi divini. Sulla base di questa consapevolezza l’edizione critica e lo studio dottrinale di De s.b. VI s’impongono come uno dei maggiori *desiderata* degli studi ulriciani.

Abstract

Ulrich of Strasbourg’s teachings on moral theology, pastoral care, and penitential law represent a relevant part of book VI of De summo bono. Despite this, little attention has been paid by scholars to this aspect of Ulrich’s thought. The paper focuses on these doctrines (simony, restitution, obedience, ignorance, etc.) and traces their reception in the works of late-medieval authors from the German-Polish area, with special attention to John of Freiburg’s Summa confessorum and John Nider’s writings. Moreover, the paper investigates the dissemination of Ulrich’s doctrines in German writings, especially, via the vulgarisation of the Summa confessorum. Finally, the relevance of John of Freiburg’s Summa confessorum within the De summo bono VI manuscript tradition is pointed out. The scope of Ulrich’s intellectual activity will emerge from this paper in its entirety: to put it in Nider’s words, Ulrich of Strasbourg was “theologus, philosophus, ymmo et iurista”.

sunt recepti vel recepte”. Per il tramite della *Summa Pisana* alcune dottrine di De s.b. VI furono note anche a Bernardino da Siena, che impropriamente cita Ulrico come *Guillelmus*: sul tema della restituzione, cf. BERNARDINUS SENENSIS, *Quadragesimale de Christiana religione*, Opera omnia, t. I, Studio et cura PP. Collegii S. Bonaventurae, Ad Claras Aquas 1950, sermo 34, cap. 5, p. 421, n. 8; sermo 36, art. 2, cap. 3, p. 459, n. 8; sermo 38, art. 2, cap. 3, p. 496, n. 1; sermo 39, art. 3, cap. 3, p. 515, n. 12; sul tema dell’usura, cf. sermo 39, art. 3, cap. 2, p. 512, n. 2; sulla questione dell’orazione, cf. ID., *Sermones “De tempore”*, Opera Omnia, t. VII, Studio et cura PP. Collegii S. Bonaventurae, Ad Claras Aquas 1959, sermo 6, art. 1, cap. un., p. 81, n. 1.